

ALLIANZ - RAS
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE R.C.A.
EDIZIONE 1.4.2010

Condizioni Generali e Particolari di Assicurazione RC Auto

Edizione APRILE 2010

DP.N.AU04.RC.008

Versione: 10

Data: 01/04/2010

Polizza Auto
(valida per tutti i veicoli diversi dai ciclomotori)

Definizioni

Aggravamento del rischio: modifica delle caratteristiche iniziali del rischio con aumento della probabilità di danno su cui si basa il calcolo del premio; in questo caso l'Impresa può richiedere l'adeguamento del premio o recedere dal contratto.

Alienazione: trasferimento a qualsiasi titolo della proprietà del veicolo; come nel caso di vendita, permuta, donazione o per successione a causa di morte.

Assicurato: soggetto destinatario delle prestazioni assicurative.

Assicurazione: insieme di garanzie prestate all'assicurato tramite la polizza.

Attestazione dello stato del rischio: certificato emesso dall'Impresa, i cui dati consentono di ricostruire la rischiosità della polizza in base ai sinistri provocati dall'assicurato.

Atto vandalico: gesto di ottusa malvagità, fine a se stesso, rivolto a danneggiare o distruggere una cosa.

Cedente: persona che trasferisce ad altra la titolarità del contratto di assicurazione.

Centrale Operativa: struttura telefonica messa a disposizione dall'Impresa per il funzionamento delle garanzie d'assistenza.

Certificato (di assicurazione): tagliando che riporta gli estremi del contratto di assicurazione per la Responsabilità Civile Auto: assieme al contrassegno fornisce la prova dell'esistenza del contratto.

Cessionario: soggetto che acquista dal cedente la titolarità del contratto di assicurazione.

Circolazione: movimento, fermata e sosta del veicolo.

Concorrenza (fino alla concorrenza): raggiungimento.

Contraente: persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.

Contrassegno: tagliando da esporre sul parabrezza, obbligatorio al fine di provare la copertura assicurativa del veicolo.

Danno: modifica in senso peggiorativo di un bene che sia valutabile in denaro: vi può quindi essere un danno arrecato a persone o cose.

Degrado/Deprezzamento: diminuzione di valore del veicolo o di sue parti dovuta all'uso dello stesso e/o al trascorrere del tempo.

Demolizione: Messa fuori uso del veicolo mediante rottamazione.

Disdetta: atto con cui il contraente o l'Impresa comunicano la volontà di far cessare il rapporto.

Distruzione: danni al veicolo tali da ridurlo a relitto.

Esclusioni (di garanzia): situazioni, specificamente richiamate nel contratto, che l'Impresa dichiara non essere comprese nelle garanzie assicurative.

Franchigia fissa e assoluta: quota parte prestabilita del danno risarcibile, che rimane a carico dell'assicurato nel contratto di Responsabilità Civile Automobilistica.

Furto: impossessamento di cosa altrui allo scopo di trarne profitto.

Impresa o Compagnia: Allianz S.p.A.

Incendio: combustione, con fiamma, di beni o materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e autopropagarsi.

Indennizzo/indennità: somma dovuta dall'Impresa al proprio assicurato, in caso di sinistro.

Infortunio: evento derivante da una causa fortuita, violenta, ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili, oppure la morte.

Massimale: limite economico massimo entro il quale l'Impresa può essere chiamata a prestare la propria garanzia nel caso si verifichi il fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Polizza: documento che prova l'esistenza del contratto di assicurazione.

Premio: prezzo delle garanzie assicurative, il cui pagamento è indispensabile per rendere efficace la polizza.

Proporzionale (regola proporzionale): se al momento del sinistro i beni danneggiati risultano assicurati per un valore inferiore a quello reale, le somme dovute saranno proporzionalmente ridotte.

Quietanza: ricevuta di avvenuto pagamento del premio emessa dall'Impresa.

Quotazione: quantificazione monetaria del valore di un veicolo ad una determinata data.

Rapina: impossessamento della cosa altrui, sottraendola mediante violenza o minaccia, al fine di trarne profitto.

R.C.A. (Responsabilità Civile Automobilistica): responsabilità posta a carico del conducente e del proprietario di un veicolo a motore che cagioni un danno a cose o persone; la legge stabilisce che tutti i veicoli a motore (ed i natanti) devono essere assicurati per i danni che possano derivare dalla loro circolazione; con questa forma assicurativa l'Impresa si sostituisce all'assicurato nel pagamento dei danni che egli procuri ad altri.

Relitto: ciò che resta del veicolo in seguito a incendio o furto dello stesso.

Ricovero: degenza comportante pernottamento in Istituto di cura.

Risarcimento: compensazione in moneta di un danno materiale o morale.

Rischio: eventualità sfavorevole legata all'attività umana o alla vita delle persone.

Risoluzione: scioglimento anticipato di un contratto per volontà delle parti o per legge.

Rivalsa (azione di rivalsa): diritto dell'Impresa di richiedere all'assicurato il rimborso di quanto pagato, nei casi previsti da determinate pattuizioni.

Satellitare (antifurto): impianto elettronico di localizzazione del veicolo ad emissione d'onda.

Scoperto: parte percentuale del danno - con eventuale limite minimo espresso in valore assoluto - che rimane a carico dell'assicurato nei casi previsti dalle condizioni di polizza.

Sinistro: verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Surrogazione: principio per il quale l'Impresa che ha pagato il danno si sostituisce nei diritti dell'assicurato verso i responsabili.

Terzi: persone, fisiche o giuridiche, estranee al contratto di assicurazione.

Transazione: accordo con cui le parti mettono fine ad una controversia (già iniziata o da iniziarsi) facendosi concessioni reciproche.

Valore commerciale/Valore di mercato: prezzo che sarebbe possibile realizzare vendendo il veicolo ad una certa data.

Valore intero: forma di assicurazione contro i danni. Copre la totalità delle cose assicurate e quindi deve essere fatta per l'intero loro valore; se risulta limitata ad un valore inferiore, l'assicurato, in caso di sinistro, dovrà sostenere una parte proporzionale dei danni.

Rischi assicurati

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

Oggetto dell'assicurazione

La Società assicura, in conformità alle norme del C.d.A., i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i massimali concordati, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente causati a terzi dalla circolazione del veicolo. L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private. La garanzia è prestata nella forma e secondo le modalità eventualmente precisate nelle condizioni particolari inserite in polizza.

ESTENSIONI

- 1) Responsabilità Civile dei trasportati: la Società assicura, entro i limiti del massimale indicato in polizza, la Responsabilità Civile personale ed autonoma dei trasportati a bordo del veicolo per i danni involontariamente cagionati a terzi durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso.
- 2) Responsabilità Civile per fatto di figli minori: la Società assicura, entro i limiti del massimale indicato in polizza, la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato dalla circolazione del veicolo, purché avvenuta a sua insaputa, per danni arrecati a terzi da fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette a tutela e con lui conviventi. (Art. 2048 Codice Civile, primo comma).
- 3) Soccorso vittime della strada: la Società risponde, fino a concorrenza di Euro 260 per evento, dei danni provocati alle parti interne del veicolo dal trasporto occasionale di vittime di incidenti di circolazione fino al posto di soccorso medico.
- 4) Condizioni particolari: la Società assicura inoltre i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria, disciplinati nelle Condizioni Particolari che siano espressamente richiamate. In questo caso i massimali indicati nel frontespizio di polizza sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti per l'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Particolari.
- 5) Ricorso terzi da incendio: la Garanzia è estesa, con il limite massimo di Euro 160.000 per ogni sinistro, ai danni materiali e diretti provocati a terzi o a cose di terzi dall'incendio del veicolo non conseguente a circolazione, compresa l'esplosione del carburante non seguita da incendio.

Diritto di rivalsa

La Società eserciterà diritto di rivalsa nei seguenti casi:

- se il conducente non è abilitato alla guida in base alle disposizioni in vigore;
- nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti alla quale sia stata applicata sanzione in via definitiva ai sensi degli artt. 186 e 187 del vigente Codice della Strada;
- per i danni causati a terzi durante una gara di velocità non autorizzata ai sensi dell'art. 9 bis del vigente Codice della Strada, qualora al conducente siano state applicate in via definitiva le sanzioni previste dall'art. 141, comma 9 di detto codice;
- per i danni causati a terzi dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- per i danni causati all'interno delle aree riservate al traffico e alla sosta di aeromobili, in assenza di specifica preventiva autorizzazione da parte dell'Autorità competente;
- per i danni provocati alla pavimentazione stradale da macchine operatrici e macchine agricole su cingoli o ruote non gommate;
- nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi sia una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore, in base alla legge vigente;
- nel caso di veicolo con targa di prova, se la circolazione avvenga senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da un suo dipendente.

Nei casi sopra elencati la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi, nei confronti dei quali non è possibile opporre eccezioni derivanti dal contratto ai sensi della vigente normativa.

Operatività della garanzia

CERTIFICATO E CONTRASSEGNO

Il certificato di assicurazione ed il relativo contrassegno vengono consegnati al Contraente dall'Agenzia presso cui è sottoscritto il contratto, al momento del pagamento del premio e delle eventuali rate successive.

Nel caso di deterioramento, smarrimento o sottrazione del documento, per ottenere un duplicato è sufficiente presentare un'autocertificazione del fatto all'agenzia che amministra la polizza.

ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO

Almeno trenta giorni prima della scadenza annuale del contratto, la Società trasmette al Contraente l'attestazione dello stato del rischio contenente le seguenti informazioni:

- la denominazione della Società;
- il nome o denominazione o ragione sociale o ditta del Contraente;
- il numero del contratto di assicurazione;
- la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- la forma di tariffa in base alla quale è stato sottoscritto il contratto;
- la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva e la classe di Conversione Universale, in caso di forme tariffarie che prevedono variazioni di premio in base ai sinistri osservati;
- la percentuale di maggiorazione del premio in caso di forma Pejus;
- il numero e gli importi delle franchigie richieste dalla Compagnia e non corrisposte dall'assicurato;
- il numero dei sinistri eventualmente verificatisi nel corso degli ultimi 5 anni, intendendo per tali:
i sinistri pagati, anche a titolo parziale, distinti fra sinistri con **responsabilità principale** e **responsabilità paritaria** con indicazione, solo per quest'ultimi, del grado di colpa;
sinistri riservati persone e **riservati cose**, indicazione prevista per le annualità antecedenti al 2° semestre 2007;
- i dati della targa di riconoscimento e, quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo;
- la firma del rappresentante autorizzato della Società.

La trasmissione dell'attestazione dello stato di rischio è prevista anche nei casi di furto totale del veicolo assicurato, esportazione definitiva all'estero, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva della circolazione a condizione che, al verificarsi della circostanza, il periodo di osservazione risulti concluso.

La Società non rilascia attestazione nel caso di:

- sospensione della garanzia nel corso di contratto;
- contratti che abbiano avuto durata inferiore ad un anno;
- contratti che abbiano avuto durata inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale, ad eccezione di quelli per i quali viene richiesta la sostituzione;
- cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato.

Nel caso di contratto che preveda suddivisione del rischio tra più imprese assicuratrici, l'attestazione viene rilasciata dalla compagnia delegataria, ossia quella che gestisce il contratto.

VANTAGGI FAMIGLIA (PRODOTTI INSTRADA PER PERSONE FISICHE; PRODOTTO DUERUOTE PROTETTE)

In polizza è riportato un codice famiglia finalizzato ad identificare tutti i contratti relativi a veicoli appartenenti al medesimo nucleo familiare. Qualora siano assicurati, all'interno del nucleo stesso, almeno due veicoli identificati dal medesimo codice famiglia, ogni polizza potrà godere, cumulativamente, dei seguenti vantaggi tariffari:

- Sconto Quantità - All'atto dell'assunzione di ogni nuovo veicolo, qualora siano in vita altre polizze identificate dal medesimo codice famiglia, e semprechè l'ultimo periodo di osservazione sia esente da sinistri, verrà attribuita al contratto una riduzione di premio nella misura indicata dalla tariffa vigente; in presenza di sinistro lo sconto sarà attribuito l'anno successivo. Lo stesso sconto verrà in seguito attribuito, alla prima scadenza annua utile, anche agli altri veicoli identificati dal medesimo codice famiglia.
- Sconto Qualità - Alla scadenza di ognuna delle polizze riferibili al nucleo familiare, si esamina un periodo di 12 mesi avente termine 2 mesi prima della scadenza della polizza. Qualora in tale periodo non risultino sinistri a carico di alcuno dei veicoli riferibili al nucleo familiare, verrà attribuita alla singola polizza in scadenza una riduzione di premio nella misura indicata dalla tariffa vigente.

Ai fini dell'applicazione delle sopra descritte riduzioni tariffarie, vengono presi in considerazione:

- i sinistri sia pagati, anche a titolo parziale, sia con attribuzione di responsabilità principale, sia con attribuzione di responsabilità paritaria, indicati in attestazione nel periodo sopra specificato.

Tali vantaggi tariffari sono concedibili ad autovetture sia ad uso privato che ad uso promiscuo, motocicli e camper ad uso privato.

VANTAGGI LAVORO&AFFARI (PRODOTTO INSTRADA LAVORO&AFFARI)

In polizza è riportato un codice nucleo che identifica tutti i contratti relativi a veicoli riconducibili al medesimo soggetto giuridico, identificato tramite partita IVA, ovvero Codice Fiscale nel caso di ditta individuale. Qualora siano assicurati almeno due veicoli identificati dal medesimo codice nucleo, ogni polizza potrà godere, cumulativamente, dei seguenti vantaggi tariffari:

- Sconto Quantità - All'atto dell'assunzione di ogni nuovo veicolo, qualora siano in vita altre polizze identificate dal medesimo codice nucleo e semprechè l'ultimo periodo di osservazione sia esente da sinistri, verrà attribuita al contratto una riduzione di premio nella misura indicata dalla tariffa vigente; in presenza di sinistro lo sconto sarà attribuito l'anno successivo. Lo stesso sconto verrà in seguito attribuito, alla prima scadenza annua utile, anche a tutti gli altri veicoli identificati dal medesimo codice nucleo.

- Sconto Qualità - Alla scadenza di ognuna delle polizze identificate dal codice nucleo, si esamina un periodo di 12 mesi avente termine 2 mesi prima della scadenza della polizza. Qualora in tale periodo non risultino sinistri a carico di alcuno dei veicoli, verrà attribuita alla singola polizza in scadenza una riduzione di premio nella misura indicata dalla tariffa vigente.

Ai fini dell'applicazione delle sopra descritte riduzioni tariffarie, vengono presi in considerazione:

- i sinistri sia pagati, anche a titolo parziale, sia con attribuzione di responsabilità principale, sia con attribuzione di responsabilità paritaria, indicati in attestazione nel periodo sopra specificato.

Tali vantaggi tariffari sono concedibili a veicoli diversi da ciclomotori, quadricicli leggeri, golf car, autotassometri, targhe prova utilizzate per veicoli in genere, veicoli adibiti a spettacoli viaggianti/circhi equestri, motoslitte, gatti delle nevi, rimorchi in genere, camper e veicoli adibiti a noleggio con o senza conducente.

FURTO DEL VEICOLO

In caso di furto del veicolo l'Assicurato è tenuto a darne notizia alla Società fornendo copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente.

L'assicurazione non ha effetto a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'Autorità competente.

La Società rinuncia alle successive rate di premio.

GARANZIA CARTA VERDE

La Carta Verde è il certificato internazionale di assicurazione ed opera in base alle condizioni ed entro i limiti previsti dalle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C.A. Restano comunque valide le eventuali maggiori garanzie previste dal contratto.

La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio (Art. 1901 Codice Civile) e decorre dalle ore zero del giorno indicato sulla stessa.

Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa, il Contraente è obbligato a restituire immediatamente alla Società la suddetta Carta. In caso contrario la Società eserciterà diritto di rivalsa per le eventuali somme che abbia dovuto pagare ai terzi danneggiati.

AUTOVEICOLI E MOTOVEICOLI DI INTERESSE STORICO - STO

Il Contraente dichiara, e la Società prende atto, che il veicolo descritto in polizza è iscritto in uno dei seguenti registri:

- Automotoclub Storico Italiano (ASI)
- Storico Lancia
- Italiano Fiat
- Italiano Alfa Romeo
- Centro Storico della Direzione Generale della M.C.T.C.
- Federazione Motociclistica Italiana (F.M.I.).

LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE - LOC

Il Contraente dichiara e la Società prende atto che il locatore del veicolo assicurato è munito della prescritta licenza per la locazione.

ASSICURAZIONE SU TELAIO - TEL

Il Contraente dichiara e la Società prende atto che il veicolo ha ottenuto la prescritta autorizzazione a circolare su suolo pubblico pur in assenza di targa di immatricolazione.

AUTOVEICOLI ADIBITI A SCUOLA GUIDA - SCU

L'Assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore.

Sono considerati terzi:

- l'esaminatore;
- l'allievo conducente anche quando è alla guida, eccetto che durante l'effettuazione dell'esame;
- l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente.

Condizioni Particolari RC Auto

(Valide solo se espressamente richiamate in contratto)

RISCHIO STATICO RIMORCHI - STA

Sempre che il rimorchio sia staccato dalla motrice, la garanzia copre i seguenti danni a terzi:

- 1) causati dal rimorchio in sosta;
- 2) derivanti da manovre a mano;
- 3) derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione.

Rimangono comunque esclusi i danni alle persone che occupano il rimorchio, nonché a coloro che partecipano alle suddette manovre e sono comunque addette all'uso del veicolo e al carico e scarico delle merci.

MOTOSLITTE E GATTI DELLE NEVI CON TRAINO - SLI

Sono esclusi dalla garanzia i danni derivanti dal traino di barelle con feriti e/o il traino di sciatori.

RISCHI DI DURATA INFERIORE AD UN ANNO - TEM

Non sono ammesse variazioni di rischio in corso di contratto, ad eccezione del caso di cambio di residenza o di sede legale del proprietario. Qualora queste ultime variazioni comportino un aumento di premio si procederà al relativo conguaglio, tenendo conto anche della maggiorazione prevista per la temporaneità. Diversamente, in caso di diminuzione del premio, si procederà unicamente al conguaglio dello stesso, e non anche al conguaglio della maggiorazione.

DANNI A COSE DI TERZI TRASPORTATI SU TAXI, AUTOVETTURE E MOTOCARROZZETTE DATE A NOLEGGIO CON CONDUCENTE O AD USO PUBBLICO O SU AUTOBUS - TAX

La Società assicura la responsabilità del Contraente, del Proprietario o del Conducente, per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo agli indumenti ed agli oggetti di comune uso personale che, per loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati.

Rimangono comunque esclusi:

- denaro, preziosi, titoli;
- bauli, valigie, colli e il loro contenuto;
- i danni derivanti da incendio, furto o smarrimento.

CARICO E SCARICO - CS

La Società assicura la responsabilità civile del Contraente o del committente per i danni involontariamente provocati a terzi nel corso di operazioni di carico e scarico, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, ad eccezione dei cassoni ribaltabili; rimangono comunque esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna.

Non sono considerate terzi le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni.

FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA - FFA

L'Assicurazione è stipulata con la franchigia fissa ed assoluta, indicata in polizza, che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.

Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Società l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia.

La Società conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.

PAGAMENTO ANTICIPATO DEL PREMIO - PAG

Premesso che il veicolo è locato in leasing oppure venduto ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio a favore dell'Ente finanziatore, il premio è pagato anticipatamente in un'unica soluzione per tutta la durata della rateazione o del periodo di locazione in leasing.

Se il contratto è stipulato nelle forme Bonus/Malus, No Claim Discount/Pejus o a Premio Fisso (Pejus), la sua durata viene suddivisa in periodi di dodici mesi, per ognuno dei quali valgono le regole previste dalla specifica tariffa. Se uno di tali periodi dovesse risultare di durata inferiore ai dodici mesi, lo si considererà, insieme al periodo immediatamente successivo, come il primo "periodo di osservazione".

Alla scadenza del contratto si procederà al rilascio dell'attestazione dello stato di rischio ed al conguaglio del premio, ai fini del quale devono essere considerate le variazioni dell'indice ISTAT "Prezzo al consumo per famiglie di operai e impiegati", intervenute nel corso del contratto stesso.

PROPRIETARIO DEL RIMORCHIO DIVERSO DA QUELLO DELLA MOTRICE - RIM

L'assicurazione è prestata per la Responsabilità civile da circolazione derivante all'assicurato nella sua qualità di proprietario del rimorchio descritto in polizza che circoli agganciato ad una motrice di proprietà di terzi sul territorio di uno stato la cui legislazione contempli tale responsabilità.

Nel caso di circolazione sul territorio italiano o sul territorio di altri stati le cui legislazioni non prevedano la responsabilità di cui al comma precedente, l'assicurazione è operante

- quando il danno supera i massimali per i quali la motrice è stata assicurata e per la parte di danno eccedente tali massimali, fino a concorrenza delle somme indicate in polizza;
- quando la motrice non risulta assicurata oppure la sua polizza non è comunque operante.

RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA - RIV

A parziale deroga di quanto indicato nella disciplina relativa al Diritto di Rivalsa contenuta nelle Condizioni Generali della Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi, la Società rinuncia al diritto di rivalsa nei seguenti casi:

- se il conducente non è abilitato alla guida in base alle disposizioni in vigore; tuttavia la Società conserva il diritto di rivalsa nel caso in cui l'Assicurato o il Contraente siano a conoscenza delle situazioni che hanno determinato la mancata abilitazione;
- nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti.

SGOMBERO NEVE - NEV

L'Assicurazione copre anche i danni derivanti a terzi durante le operazioni di sgombero della neve e/o spargimento di cloruri o sabbia effettuate dal veicolo assicurato, sempreché sia stata rilasciata specifica autorizzazione da parte dell'Autorità competente.

TACITO RINNOVO DEL CONTRATTO - RIN

A deroga di quanto previsto dall'articolo "Durata del contratto" delle Condizioni Generali di Assicurazione, in mancanza di disdetta data da una delle parti almeno 15 giorni prima della scadenza, il contratto si rinnova tacitamente alla scadenza per una durata pari ad un anno, e così successivamente.

Qualora la Società intenda rinnovare il contratto con un premio diverso da quello in corso, esclusa la eventuale variazione derivante dall'evoluzione delle classi di merito, e ferme restando tutte le condizioni di polizza, lo deve comunicare al Contraente almeno sessanta giorni prima della scadenza del contratto stesso.

Nel caso in cui il Contraente a sua volta non comunichi, almeno trenta giorni prima della scadenza, di non accettare il premio proposto, il contratto si intende rinnovato con il nuovo premio comunicato dalla Società. In questo caso si applica a favore dell'Assicurato il termine di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art. 1901, 2° comma, del Codice Civile.

VEICOLI UTILIZZATI DA ESERCENTI DI CIRCHI EQUESTRI E DI SPETTACOLI VIAGGIANTI PER IL TRASPORTO DELLE ATTREZZATURE O PER USO ABITAZIONE - CIR

L'Assicurato dichiara e la Società prende atto che il veicolo ha ottenuto il "nulla osta di agibilità" rilasciato dalle competenti Autorità.

VEICOLI SPECIALI PER PORTATORI DI HANDICAP - SPE

La garanzia vale, per i trasportati che necessitano di sedie a rotelle, anche durante le operazioni di salita e discesa effettuate con l'aiuto di mezzi meccanici.

Condizioni Particolari RC Auto

BM - BONUS MALUS

1) DEFINIZIONE DELLA FORMA TARIFFARIA

La forma tariffaria Bonus Malus prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, in relazione al verificarsi o meno di sinistri.

2) CLASSI DI MERITO

Si articola in classi di merito a cui corrispondono dei livelli di premio come da tabella che segue:

Classi di merito	E9	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	E1
Coefficienti di determinazione del premio	0,40	0,40	0,41	0,42	0,43	0,44	0,45	0,46	0,47

Classi di merito	E	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Coefficienti di determinazione del premio	0,48	0,50	0,52	0,55	0,59	0,63	0,67	0,71	0,75	0,79

Classi di merito	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Coefficienti di determinazione del premio	0,84	0,89	0,95	1,02	1,10	1,35	1,65	2,05	2,50

3) CLASSE DI MERITO DI INGRESSO

La classe è attribuita secondo i criteri esposti ai successivi punti da A ad I; non rispettare tali criteri, o non esibire la documentazione richiesta per ogni specifica casistica determina l'assegnazione alla classe 18.

Se l'assegnazione alla classe 18 è stata causata dalla mancanza di attestato ed il Contraente lo consegna entro tre mesi dalla stipulazione del contratto, la Società provvede alla corretta assegnazione e al rimborso della differenza di premio.

A. VEICOLO IMMATRICOLATO IN ITALIA PER LA PRIMA VOLTA

Se l'immatricolazione è avvenuta da non oltre sei mesi e l'Assicurato esibisce la carta di circolazione ed il relativo certificato di proprietà:

- Classe 13.
- Classe determinata secondo i criteri della tabella 2 colonna "altri casi" se può essere utilizzata la classe di altro veicolo già assicurato con contratto regolarmente in corso di cui è stata consegnata l'ultima attestazione di rischio conseguita (Legge 2 Aprile 2007 N. 40).

B. VEICOLO ASSICURATO PER LA PRIMA VOLTA DOPO VOLTURA AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO

Se la voltura è avvenuta da non oltre sei mesi e l'Assicurato esibisce la carta di circolazione ed il relativo certificato di proprietà o l'appendice di cessione del contratto:

- Classe 13, se dalla data di prima immatricolazione del veicolo sono trascorsi al massimo 2 anni.
- Classe 14, se dalla data di prima immatricolazione del veicolo sono trascorsi più di 2 anni.
- Classe determinata secondo i criteri della tabella 2 colonna "altri casi" se può essere utilizzata la classe di altro veicolo già assicurato con contratto regolarmente in corso di cui è stata consegnata l'ultima attestazione di rischio conseguita (Legge 2 Aprile 2007 N. 40).

C. VEICOLO ASSICURATO IN PRECEDENZA CON CONTRATTO TEMPORANEO

La classe di assegnazione corrisponde alla classe C.U. del contratto temporaneo se il Contraente esibisce copia del precedente contratto temporaneo e sottoscrive una dichiarazione di mancata circolazione dalla data di scadenza del contratto temporaneo.

D. VEICOLO GIÀ ASSICURATO PRESSO LA COMPAGNIA, CONSEGNATO IN CONTO VENDITA E RIPROPOSTO A SEGUITO DI MANCATA VENDITA

- Classe 14.
- Classe determinata secondo i criteri della tabella 2 colonna "altri casi" se può essere utilizzata la classe di altro veicolo già assicurato con contratto regolarmente in corso di cui è stata consegnata l'ultima attestazione conseguita (Legge 2 Aprile 2007 N. 40).

E. VEICOLO GIÀ ASSICURATO IN PRECEDENZA PRESSO ALTRA COMPAGNIA

La classe di merito dipende dai dati presenti nell'attestato di rischio - che il Contraente deve consegnare - ed è attribuita secondo i criteri della tabella che segue.

L'acquirente di un veicolo locato in leasing può usufruire del relativo attestato di rischio se:

- consegna una dichiarazione del Contraente del precedente contratto assicurativo da cui l'acquirente risulta essere stato l'effettivo utilizzatore del veicolo;
- l'acquirente del veicolo ed il Contraente del nuovo contratto coincidono.

Tabella 2

Classe di assegnazione CU	CLASSE DI INSERIMENTO				
	indenne ultimi 6 anni	indenne ultimi 5 anni	1 sinistro ultimi 5 anni	2 sinistri ultimi 5 anni	altri casi
1	E2	E1	2	4	1
2	E1	1	3	5	2
3	1	2	4	6	3
4	2	3	5	7	4
5	3	4	6	8	5
6	4	5	7	9	6
7	5	6	8	10	7
8	6	8	9	11	8
9	9	9	10	12	9
10	10	10	11	13	10
11	11	11	12	14	11
12	12	12	13	15	12
13	13	13	14	15	13
14	14	14	15	15	14
15	15	15	15	16	15
16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18

Avvertenze

- nel numero degli anni e nel conteggio dei sinistri va considerato anche l'anno in corso;
- per l'assegnazione della classe di merito sono prese in considerazione tutte le tipologie di sinistro indicate sull'attestazione;
- le annualità che riportano la sigla N.A. o N.D. non sono considerate annualità indenni;
- nei sottoriportati casi, la classe di merito prevista dalla precedente tabella 2 è modificata nel seguente modo:
 - 1 sinistro avvenuto nell'annualità in corso, o nell'annualità precedente comporta l'aumento di 1 classe (classe della tabella 2 più una classe)
 - 2 o più sinistri avvenuti nell'annualità in corso, o nella precedente determinano l'aumento di 2 classi (classe della tabella 2 più due classi);
 - se la CU dell'attestazione è inferiore alla 7, ma il documento (attestazione) ha una sinistrosità pregressa complessiva inferiore ai 6 anni, vale a dire non riporta in tutte le annualità indicazioni riguardo ai sinistri verificatisi e in alcune espone la sigla N.A., o N.D., ciò equivale ad un aumento di 2 classi (classe della tabella 2 più due classi);
 - in funzione dell'età dell'assicurato, la classe interna minima di assegnazione del contratto, indipendentemente da quanto previsto dalla precedente tabella 2, non può essere inferiore a quella indicata dal prospetto che segue:

età	classe minima	età	classe minima
18 anni	10	22 anni	7
19 anni	9	23 anni	6
20 anni	8	24 anni	5
21 anni	8	25 anni	5

F. VEICOLO ASSICURATO PRECEDENTEMENTE ALL'ESTERO

Classe 14, salvo consegna di una dichiarazione del precedente assicuratore. In questo caso, si tiene conto della sinistrosità degli ultimi 5 anni indicata nella predetta dichiarazione applicando i criteri della tabella 2.

G. VEICOLO CHE NON HA CIRCOLATO, PER PIÙ DI UN ANNO, DALLA DATA DI SCADENZA DEL PRECEDENTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

Il contratto è assegnato:

- alla classe prevista dalla tabella 2 se non sono trascorsi più di 5 anni dalla scadenza del contratto a cui l'attestato si riferisce;
- alla classe 14 se sono trascorsi più di cinque anni dalla scadenza del contratto a cui l'attestato si riferisce.

Il Contraente deve consegnare l'attestato dell'ultima annualità completata e sottoscrivere una dichiarazione nella quale attesti di non avere circolato dalla scadenza del precedente contratto.

H. VEICOLO ASSICURATO A SEGUITO DEL FURTO DI ALTRO VEICOLO PRECEDENTEMENTE ASSICURATO PRESSO ALTRA COMPAGNIA

Se non sono trascorsi più di sei mesi dalla data di prima immatricolazione o dalla data di voltura:

- il contratto è assegnato alla classe individuata secondo i criteri della tabella 2. L'assicurato deve consegnare copia del precedente contratto, della denuncia di furto e l'attestazione dello stato di rischio dell'ultima annualità assicurativa completata. Se è trascorso più di un anno dalla scadenza della polizza indicata nell'attestazione, il Contraente deve sottoscrivere una dichiarazione nella quale attesti di non aver circolato dalla scadenza del precedente contratto assicurativo.
- classe determinata secondo i criteri della tabella 2 colonna "altri casi" se può essere utilizzata la classe di altro veicolo già assicurato con contratto regolarmente in corso di cui è stata consegnata l'ultima attestazione di rischio conseguita (Legge 2 Aprile 2007 N. 40).
- se l'attestato di rischio del veicolo oggetto di furto è già stato utilizzato per trasferire la classe di merito maturata su altro veicolo, nel caso di ritrovamento del veicolo rubato, la classe di merito di assegnazione di quest'ultimo non potrà essere inferiore alla classe di merito dell'attestato.

I. VEICOLO ASSICURATO A SEGUITO DI ALIENAZIONE DI ALTRO VEICOLO PRECEDENTEMENTE ASSICURATO (VENDITA, DISTRUZIONE, DEMOLIZIONE, ESPORTAZIONE DEFINITIVA, CONTO VENDITA, CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA CIRCOLAZIONE)

In questo caso è necessario soddisfare le seguenti condizioni preliminari:

- consegnare la documentazione comprovante la cessazione del rischio assicurato e l'attestato dell'ultima annualità completata;
- coincidenza di persona fra:
 - a) il proprietario (locatario per i contratti di leasing) del veicolo originario e il veicolo da assicurare;
 - b) il contraente del contratto da stipulare e quello del veicolo originario;
- immatricolazione o voltura del veicolo da assicurare avvenute da non oltre 6 mesi rispetto alla decorrenza del nuovo contratto.

La classe di merito è attribuita applicando i criteri che seguono:

a) *Veicolo da assicurare appartenente al medesimo settore tariffario*

Il contratto è assegnato alla classe di merito 14, salvo che l'applicazione delle regole di cui alla tabella 2 consenta l'assegnazione ad una classe di merito inferiore. Qualora sia trascorso più di un anno dalla data di scadenza dell'ultima polizza assicurativa, indicata nell'attestazione dello stato di rischio, il contraente dovrà sottoscrivere una dichiarazione nella quale attesti di non aver circolato dalla scadenza del precedente contratto assicurativo.

b) *Veicolo da assicurare appartenente ad un diverso settore tariffario*

Il contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza in base ai sinistri verificatisi nel corso degli ultimi 5 anni desunti dall'attestazione dello stato di rischio riferita all'ultima annualità completata, secondo i criteri della tabella 4.

4) EVOLUZIONE DELLE CLASSI DI MERITO

REGOLE EVOLUTIVE

A ogni nuova annualità vi è un cambiamento di classe a seconda dei sinistri verificatisi nell'ultimo periodo di osservazione come indicato nella successiva tabella 3:

Tabella 3

Classe di merito	Classe di assegnazione in base al numero di sinistri osservati				
	Nessun sinistro	1 sinistri	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
E9	E9	E1	4	8	12
E8	E9	E	4	8	12
E7	E8	1	4	8	13
E6	E7	1	5	9	13
E5	E6	2	5	9	13
E4	E5	2	6	10	14
E3	E4	3	6	10	14
E2	E3	3	6	10	14
E1	E2	3	7	11	14
E	E1	4	7	11	14
1	E	4	8	12	15
2	1	5	9	12	15
3	2	6	10	13	15
4	3	7	11	14	16
5	4	8	12	15	16

6	5	9	13	15	17
7	6	10	14	16	17
8	7	11	15	16	18
9	8	12	15	17	18
10	9	13	16	17	18
11	10	14	16	18	18
12	11	15	17	18	18
13	12	15	17	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

Per l'applicazione delle regole sul cambiamento di classe si considerano, ai fini dell'osservazione, i seguenti periodi di copertura effettiva:

- primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza della polizza e termina 60 giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa
- periodi successivi: durano 12 mesi a partire dalla scadenza del periodo precedente.

▪ **INFORMAZIONI SUI SINISTRI E FACOLTA' DI RIMBORSO**

Alla scadenza annua del contratto, il Contraente può evitare la maggiorazione di premio prevista in caso di sinistro offrendo il rimborso degli importi per tutti o parte dei sinistri liquidati a titolo definitivo nel periodo di osservazione precedente al rinnovo. Tale diritto si applica indipendentemente dalla volontà di rinnovare del contratto.

Per i sinistri liquidati in regime di risarcimento diretto (Artt. 149 e 150 del C.d.A.) le informazioni - e, successivamente, il rimborso - devono essere richieste a CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. - Via Yser, 14 - 00198 ROMA.

Per i sinistri liquidati al di fuori di tale procedura la relativa richiesta va inoltrata alla Società.

In seguito al rimborso del sinistro, la Società assegna il contratto alla nuova classe di merito e/o rilascia al Contraente un nuovo attestato di rischio.

5) VEICOLO ASSICURATO IN SEGUITO A SOSTITUZIONE DI PRECEDENTE CONTRATTO

Qualora il presente contratto sia stato emesso in sostituzione di altro contratto, i criteri di assegnazione della classe di merito sono i seguenti:

▪ **VEICOLO APPARTENENTE AL MEDESIMO SETTORE TARIFFARIO**

- Nel caso di veicolo assicurato avente stessa tipologia e forma tariffaria del veicolo sostituito, il contratto è assegnato alla stessa classe di merito del contratto sostituito.

- Nel caso di veicolo assicurato avente stessa tipologia e diversa forma tariffaria del veicolo sostituito, il contratto è assegnato alla classe di merito determinata applicando i criteri indicati alla tabella 2.

▪ **VEICOLO APPARTENENTE AD UN DIVERSO SETTORE TARIFFARIO**

Il contratto è assegnato alla classe di merito 13 qualora non sia prodotta l'attestazione dello stato di rischio del veicolo precedentemente assicurato e riferita all'ultima annualità completata. Nell'ipotesi di produzione dell'attestazione dello stato di rischio si applicano i criteri indicati nella tabella 4.

Tabella 4

Classe di assegnazione	Classe di assegnazione in base ai sinistri osservati negli ultimi 5 anni						Sinistri verificatisi nell'anno corrente
	Anni indenni da sinistri						
	Ultimi 5 anni	ultimi 4 anni	ultimi 3 anni	ultimi 2 anni	ultimo anno	anno corrente	1 o più
	8	9	10	11	12	13	13

A tal fine vengono presi in considerazione:

- Tutte le tipologie di sinistro indicate nell'attestazione;
- Non si considerano anni indenni da sinistri quelli per i quali l'attestazione dello stato di rischio riporti le sigle NA (veicolo non assicurato) o ND (dato non disponibile).

6) SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO

La sostituzione del contratto mantiene ferma la scadenza originaria dello stesso.

La sostituzione del veicolo con altro determina la sostituzione del contratto esclusivamente in caso di alienazione, distruzione, demolizione, consegna in conto vendita o esportazione definitiva del veicolo assicurato, in ogni altro caso si sottoscrive un nuovo contratto.

La sostituzione del veicolo con altro, appartenente ad un settore tariffario diverso, determina l'interruzione del periodo di osservazione.

7) FURTO DEL VEICOLO

In caso di furto del veicolo assicurato con il presente contratto il Contraente potrà beneficiare per altro veicolo della stessa tipologia della classe di merito in corso al momento del furto, a condizione che:

- il nuovo contratto venga sottoscritto presso la Società entro cinque anni dalla data del furto;
- il proprietario (Locatario in caso di contratti di Leasing) del veicolo rubato e del veicolo da assicurare in sostituzione coincidano.

8) SOSPENSIONE DEL CONTRATTO

La sospensione del contratto, se superiore a tre mesi, determina un'interruzione del periodo di osservazione pari alla durata della sospensione; il periodo di osservazione riprende a decorrere dal momento della riattivazione.

MP - MAGGIORAZIONE DI PREMIO PER SINISTROSITÀ PREGRESSA

alla prima stipula e/o in occasione di ogni rinnovo, in funzione della sinistrosità pregressa del contratto interessato è previsto un aumento del premio nella misura indicata dalla tariffa in vigore, da applicarsi secondo i seguenti criteri:

contratti di prima stipulazione: se il relativo attestato di rischio presenta almeno 1 sinistro nell'anno corrente, o nei tre anni a questo precedenti.

A tale fine sono prese in considerazione tutte le tipologie di sinistro, indicate nell'attestazione, che per legge concorrono al peggioramento della classe di merito.

E' escluso dalla maggiorazione, il caso di veicolo di prima immatricolazione/acquistato usato (voltura) se assicurato quale "ulteriore veicolo" e, quindi con l'utilizzo di un attestato di rischio riferito ad altro veicolo.

contratti in rinnovo: se l'attestato di rischio rilasciato dall'Impresa in occasione della scadenza annua del contratto interessato presenta almeno 1 sinistro nell'anno corrente o nei tre anni a questo precedenti.

A tale fine sono prese in considerazione tutte le tipologie di sinistro, indicate nell'attestazione, che per legge concorrono al peggioramento della classe di merito.

PB - PROTEZIONE BONUS (PRODOTTI INSTRADA PER PERSONE FISICHE; PRODOTTO LINEA AUTO)

Fatto salvo quanto previsto dalla formula Bonus Malus, se nel periodo di osservazione si verifica un unico sinistro, la clausola PB - "Protezione bonus" consente di:

- evitare il malus e l'aumento premio previsto dalla precedente clausola MP - "Maggiorazione di premio per sinistrosità pregressa";
- applicare lo sconto "Qualità" di cui alla clausola "Vantaggi Famiglia".

Se nel periodo di osservazione si verificano 2 o più sinistri sono applicate le regole evolutive della precedente tabella 3; tuttavia il cliente può evitare il malus e l'aumento premio rimborsando tutti i sinistri provocati ad eccezione di uno.

Opera solo se espressamente richiamata in contratto.

PB - PROTEZIONE BONUS (PRODOTTO INSTRADA LAVORO&AFFARI)

Fatto salvo quanto previsto dalla formula Bonus Malus, se nel periodo di osservazione si verifica un unico sinistro, la clausola PB - "Protezione bonus" consente di:

- evitare il malus e l'aumento premio previsto dalla precedente clausola MP - "Maggiorazione di premio per sinistrosità pregressa";
- applicare lo sconto "Qualità" di cui alla clausola "Vantaggi Lavoro&Affari".

Se nel periodo di osservazione si verificano 2 o più sinistri sono applicate le regole evolutive della precedente tabella 3; tuttavia il cliente può evitare il malus e l'aumento premio rimborsando tutti i sinistri provocati ad eccezione di uno.

Opera solo se espressamente richiamata in contratto.

Condizioni Particolari RC Auto

BMM - BONUS MALUS MOTOCICLI (PRODOTTO DUERUOTE PROTETTE)

1) DEFINIZIONE DELLA FORMA TARIFFARIA

La forma tariffaria Bonus Malus Motocicli, prevede riduzioni o maggiorazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri.

2) CLASSI DI MERITO

Si articola in classi di merito a cui corrispondono livelli di premio come la tabella che segue:

Tabella 1

Classi di merito	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Coefficienti di determinazione del premio	0,60	0,61	0,62	0,63	0,65	0,67	0,71	0,75	0,79
Classi di merito	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Coefficienti di determinazione del premio	0,84	0,89	0,95	1,02	1,10	1,35	1,65	2,05	2,50

3) CLASSE DI MERITO DI INGRESSO

La classe è attribuita secondo i criteri esposti ai successivi punti da A ad I; non rispettare tali criteri, o non esibire la documentazione richiesta per ogni specifica casistica determina l'assegnazione alla classe 18.

Se l'assegnazione alla classe 18 è stata causata dalla mancanza di attestato ed il Contraente lo consegna entro tre mesi dalla stipulazione del contratto, la Società provvede alla corretta assegnazione e al rimborso della differenza di premio.

A. VEICOLO IMMATRICOLATO IN ITALIA PER LA PRIMA VOLTA

Se l'immatricolazione è avvenuta da non oltre sei mesi e l'Assicurato esibisce la carta di circolazione ed il relativo certificato di proprietà:

- Classe 14.
- Classe determinata secondo i criteri previsti dalla tabella 2 se può essere utilizzata la classe di altro veicolo già assicurato con contratto regolarmente in corso di cui è stata consegnata l'ultima attestazione di rischio conseguita (Legge 2 Aprile 2007 N. 40).

B. VEICOLO ASSICURATO PER LA PRIMA VOLTA DOPO VOLTURA AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO

Se la voltura è avvenuta da non oltre sei mesi e l'Assicurato esibisce la carta di circolazione ed il relativo certificato di proprietà o l'appendice di cessione del contratto:

- Classe 14;
- Classe determinata secondo i criteri previsti dalla tabella 2 se può essere utilizzata la classe di altro veicolo già assicurato con contratto regolarmente in corso di cui è stata consegnata l'ultima attestazione di rischio conseguita (Legge 2 Aprile 2007 N. 40).

C. VEICOLO ASSICURATO IN PRECEDENZA CON CONTRATTO TEMPORANEO

La classe di merito di assegnazione corrisponde alla classe di merito C.U. indicata sul contratto temporaneo se il Contraente esibisce copia del precedente contratto temporaneo e sottoscrive una dichiarazione di mancata circolazione dalla data di scadenza del contratto temporaneo.

D. VEICOLO GIÀ ASSICURATO PRESSO LA COMPAGNIA, CONSEGNATO IN CONTO VENDITA E RIPROPOSTO A SEGUITO DI MANCATA VENDITA

- Classe 14;
- Classe determinata secondo i criteri previsti dalla tabella 2 se può essere utilizzata la classe di altro veicolo già assicurato con contratto regolarmente in corso di cui è stata consegnata l'ultima attestazione di rischio conseguita (Legge 2 Aprile 2007 N. 40).

E. VEICOLO GIÀ ASSICURATO IN PRECEDENZA PRESSO ALTRA COMPAGNIA

La classe di merito dipende dai dati presenti nell'attestato di rischio - che il Contraente deve consegnare - ed è attribuita secondo i criteri della tabella che segue.

L'acquirente di un veicolo locato in leasing può usufruire del relativo attestato di rischio se:

- consegna una dichiarazione del Contraente del precedente contratto assicurativo da cui l'acquirente risulta essere stato l'effettivo utilizzatore del veicolo;
- l'acquirente del veicolo ed il Contraente del nuovo contratto coincidono.

Tabella 2

Classe di Conversione Universale	Classe Bonus Malus interna di assegnazione			
	Nessun sinistro	1 solo sinistro osservato		2 o più sinistri osservati
	Nelle annualità precedenti, nell'anno corrente e nel periodo di osservazione	Nelle annualità precedenti o nell'anno corrente (quando non riportato nel periodo di osservazione)	Nel periodo di osservazione	Nell'anno corrente o nelle annualità precedenti
1	3	12	10	18
2	3	13	11	18
3	4	14	12	18
4	5	15	13	18
5	6	16	14	18
6	7	17	15	18
7	8	18	16	18
8	9	18	17	18
9	9	18	18	18
10	10	18	18	18
11	11	18	18	18
12	12	18	18	18
13	13	18	18	18
14	14	18	18	18
15	16	18	18	18
16	17	18	18	18
17	18	18	18	18
18	18	18	18	18

Avvertenze:

- per l'assegnazione della classe di merito sono prese in considerazione tutte le tipologie di sinistro indicate sull'attestazione;
- non si considerano anni indenni da sinistri quelli per i quali l'attestazione dello stato di rischio riporti le sigle NA (veicolo non assicurato) o ND (dato non disponibile).

F. VEICOLO ASSICURATO PRECEDENTEMENTE ALL'ESTERO

Classe 14, salvo consegna di una dichiarazione del precedente assicuratore. In questo caso, si tiene conto della sinistrosità degli ultimi 5 anni indicata nella predetta dichiarazione applicando i criteri della tabella 2.

G. VEICOLO CHE NON HA CIRCOLATO, PER PIÙ DI UN ANNO, DALLA DATA DI SCADENZA DEL PRECEDENTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

Il contratto è assegnato:

- alla classe prevista dalla tabella 2 se non sono trascorsi più di 5 anni dalla scadenza del contratto a cui l'attestato si riferisce;
- alla classe 14 se sono trascorsi più di cinque anni dalla scadenza del contratto a cui l'attestato si riferisce.

Il Contraente deve consegnare l'attestato dell'ultima annualità completata e sottoscrivere una dichiarazione nella quale attesti di non avere circolato dalla scadenza del precedente contratto.

H. VEICOLO ASSICURATO A SEGUITO DEL FURTO DI ALTRO VEICOLO PRECEDENTEMENTE ASSICURATO PRESSO ALTRA COMPAGNIA

Se non sono trascorsi più di sei mesi dalla data di prima immatricolazione o dalla data di voltura:

- il contratto è assegnato alla classe individuata secondo i criteri della tabella 2. L'assicurato deve consegnare copia del precedente contratto, della denuncia di furto e l'attestazione dello stato di rischio dell'ultima annualità assicurativa completata. Se è trascorso più di un anno dalla scadenza della polizza indicata nell'attestazione, il Contraente deve sottoscrivere una dichiarazione nella quale attesti di non aver circolato dalla scadenza del precedente contratto assicurativo.
- classe determinata secondo i criteri della tabella 2 se può essere utilizzata la classe di altro veicolo già assicurato con contratto regolarmente in corso di cui è stata consegnata l'ultima attestazione di rischio conseguita (Legge 2 Aprile 2007 N. 40).
- se l'attestato di rischio del veicolo oggetto di furto è già stato utilizzato per trasferire la classe di merito maturata su altro veicolo, nel caso di ritrovamento del veicolo rubato, la classe di merito di assegnazione di quest'ultimo non potrà essere inferiore alla classe di merito dell'attestato.

I. VEICOLO ASSICURATO A SEGUITO DI ALIENAZIONE DI ALTRO VEICOLO PRECEDENTEMENTE ASSICURATO (VENDITA, DISTRUZIONE, DEMOLIZIONE, ESPORTAZIONE DEFINITIVA, CONTO VENDITA, CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA CIRCOLAZIONE)

In questo caso è necessario soddisfare le seguenti condizioni preliminari:

- consegnare la documentazione comprovante la cessazione del rischio assicurato e l'attestato dell'ultima annualità completata;
- coincidenza di persona fra:
 - a) il proprietario (locatario per i contratti di leasing) del veicolo originario e il veicolo da assicurare;
 - b) il contraente del contratto da stipulare quello del veicolo originario;
- immatricolazione o voltura del veicolo da assicurare avvenute da non oltre 6 mesi rispetto alla decorrenza del nuovo contratto.

La classe di merito è attribuita applicando i criteri che seguono:

a) *Veicolo da assicurare appartenente al medesimo settore tariffario*

Il contratto è assegnato alla classe di merito 14, salvo che l'applicazione delle regole di cui alla tabella 2 consenta l'assegnazione ad una classe inferiore. Qualora sia trascorso più di un anno dalla data di scadenza dell'ultima polizza assicurativa, indicata nell'attestazione dello stato di rischio, il contraente dovrà sottoscrivere una dichiarazione nella quale attesti di non aver circolato dalla scadenza del precedente contratto assicurativo.

b) *Veicolo da assicurare appartenente ad un diverso settore tariffario*

Il contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza in base ai sinistri verificatisi nel corso degli ultimi 5 anni desunti dall'attestazione dello stato di rischio riferita all'ultima annualità completata, secondo i criteri della tabella 4.

4) EVOLUZIONE DELLE CLASSI DI MERITO

▪ REGOLE EVOLUTIVE

A ogni nuova annualità vi è un cambiamento di classe a seconda dei sinistri verificatisi nell'ultimo periodo di osservazione come indicato nella successiva tabella 3.

Tabella 3

Classe di merito	Classe di assegnazione in base al numero di sinistri osservati				
	Nessun sinistro	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
1	1	11	18	18	18
2	1	12	18	18	18
3	2	13	18	18	18
4	3	14	18	18	18
5	4	15	18	18	18
6	5	16	18	18	18
7	6	17	18	18	18
8	7	18	18	18	18
9	8	18	18	18	18
10	9	18	18	18	18
11	10	18	18	18	18
12	11	18	18	18	18
13	12	18	18	18	18
14	13	18	18	18	18
15	14	18	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

Per l'applicazione delle regole sul cambiamento di classe si considerano, ai fini dell'osservazione i seguenti periodi di copertura effettiva:

- primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza della polizza e termina sessanta mesi prima della scadenza dell'annualità assicurativa;
- periodi successivi: durano 12 mesi a partire dalla scadenza del periodo precedente.

▪ INFORMAZIONI SUI SINISTRI E FACOLTA' DI RIMBORSO

Alla scadenza del contratto, il Contraente può evitare la maggiorazione del premio prevista in caso di sinistro offrendo il rimborso per tutti o parte dei sinistri liquidati a titolo definitivo nel periodo di osservazione precedente al rinnovo. Tale diritto si applica indipendentemente dalla volontà di rinnovare il contratto.

Per i sinistri liquidati in regime di risarcimento diretto (Artt. 149 e 150 del C.d.A.) le informazioni - e, successivamente, il rimborso - devono essere richieste a CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. - Via Yser, 14 - 00198 ROMA.

Per i sinistri liquidati al di fuori di tale procedura la richiesta va inoltrata alla Società.

In seguito al rimborso, la Società assegna il contratto alla nuova classe di merito e/o rilascia al Contraente un nuovo attestato di rischio.

5) VEICOLO ASSICURATO IN SEGUITO A SOSTITUZIONE DI PRECEDENTE CONTRATTO

Qualora il presente contratto sia stato emesso in sostituzione di altro contratto, i criteri di assegnazione della classe di merito sono i seguenti:

- **VEICOLO APPARTENENTE AL MEDESIMO SETTORE TARIFFARIO**
 - Nel caso di veicolo assicurato avente stessa tipologia e forma tariffaria del veicolo sostituito, il contratto è assegnato alla stessa classe di merito del contratto sostituito.
 - Nel caso di veicolo assicurato avente stessa tipologia e diversa forma tariffaria del veicolo sostituito, il contratto è assegnato alla classe di merito determinata applicando i criteri indicati alla tabella 2.
 - Nel caso di veicolo assicurato avente diversa tipologia del veicolo sostituito, il contratto è assegnato alla classe di merito determinata applicando i criteri della tabella 2.
- **VEICOLO DA ASSICURARE APPARTENENTE AD UN DIVERSO SETTORE TARIFFARIO**
 Il contratto è assegnato alla classe di merito 14 qualora non sia prodotta l'attestazione dello stato di rischio del veicolo precedentemente assicurato e riferita all'ultima annualità completata. Nell'ipotesi di produzione dell'attestazione dello stato di rischio si applicano i criteri indicati nella seguente tabella .

Tabella 4

Classe di assegnazione	Classe di assegnazione in base ai sinistri osservati negli ultimi 5 anni						Sinistri verificatisi nell'anno corrente
	Anni indenni da sinistri						
	Ultimi 5 anni	ultimi 4 anni	ultimi 3 anni	ultimi 2 anni	ultimo anno	anno corrente	1 o più
	09	10	11	12	13	13	18

A tal fine vengono presi in considerazione:

- tutte le tipologie di sinistro indicate sull'attestazione;
- non sono anni indenni da sinistri quelli per i quali l'attestazione dello stato di rischio riporti le sigle NA (veicolo non assicurato) o ND (dato non disponibile).

6) SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO

La sostituzione del contratto mantiene ferma la scadenza originaria dello stesso.
 La sostituzione del veicolo con altro determina la sostituzione del contratto esclusivamente in caso di alienazione, distruzione, demolizione, consegna in conto vendita o esportazione definitiva del veicolo assicurato, in ogni altro caso si sottoscrive un nuovo contratto.
 La sostituzione del veicolo con altro, appartenente ad un settore tariffario diverso, determina l'interruzione del periodo di osservazione.

7) FURTO DEL VEICOLO

In caso di furto del veicolo assicurato con il presente contratto il Contraente potrà beneficiare per altro veicolo della stessa tipologia della classe di merito in corso al momento del furto, a condizione che:

- il nuovo contratto venga sottoscritto presso la Società entro cinque anni dalla data del furto;
- il proprietario (Locatario in caso di contratti di Leasing) del veicolo rubato e del veicolo da assicurare in sostituzione coincidano.

8) SOSPENSIONE DEL CONTRATTO

(valida se selezionata l'opzione "Sospensione del contratto" per il prodotto Dueruote Protette")
 La sospensione del contratto, se superiore a due mesi, determina un'interruzione del periodo di osservazione pari alla durata della sospensione; il periodo di osservazione riprende a decorrere dal momento della riattivazione.

PBM - PROTEZIONE BONUS MOTOCICLI (PRODOTTO DUERUOTE PROTETTE)

Fatto salvo quanto previsto dalla formula Bonus Malus Motocicli, se nel periodo di osservazione si verifica un unico sinistro, la clausola PBM - "Protezione bonus motocicli" consente di:

- evitare l'applicazione delle regole evolutive;
- applicare lo sconto "Qualità" di cui alla clausola "vantaggi Famiglia".

Se nel periodo di osservazione si verificano 2 o più sinistri sono applicate le regole evolutive della precedente tabella 3; tuttavia il cliente può evitare il malus rimborsando tutti i sinistri provocati ad eccezione di uno.

Condizioni Particolari RC Auto

BMI - BONUS MALUS AUTOCARRI FINO A 60 QUINTALI

1) DEFINIZIONE DELLA FORMA TARIFFARIA

La forma tariffaria "Bonus Malus Autocarri fino 60 quintali", è riservata a veicoli di peso complessivo a pieno carico inferiore o uguale a 60 quintali e prevede riduzioni o maggiorazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri.

2) CLASSI DI MERITO

Si articola in classi di merito a cui corrispondono dei coefficienti di premio come da tabella che segue:

Tabella 1

Classi di merito	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	E1	1	2
Coefficienti di determinazione del premio	0,86	0,87	0,89	0,90	0,92	0,95	0,98	1,01	1,05	1,10
Classi di merito	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Coefficienti di determinazione del premio	1,16	1,22	1,29	1,37	1,46	1,57	1,68	1,82	1,95	2,05
Classi di merito	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Coefficienti di determinazione del premio	2,20	2,33	2,46	2,60	2,72	2,89	3,04	3,20	3,38	3,59
Classi di merito	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Coefficienti di determinazione del premio	3,81	4,07	4,35	4,66	5,02	5,42	5,88	6,40	6,99	7,67

3) CLASSE DI MERITO DI INGRESSO

La classe è attribuita secondo i criteri esposti ai successivi punti da A ad I; non rispettare tali criteri, o non esibire la documentazione richiesta per ogni specifica casistica determina l'assegnazione alla classe 32.

Se l'assegnazione alla classe 32 è stata causata dalla mancanza di attestato ed il Contraente lo consegna entro tre mesi dalla stipulazione del contratto, la Società provvede alla corretta assegnazione e al rimborso della differenza di premio.

A. VEICOLO IMMATRICOLATO IN ITALIA PER LA PRIMA VOLTA

Se l'immatricolazione è avvenuta da non oltre sei mesi e l'Assicurato esibisce la carta di circolazione ed il relativo certificato di proprietà:

- Classe 8;
- Classe determinata secondo i criteri previsti dalla tabella 2 se può essere utilizzata la classe di altro veicolo già assicurato con contratto regolarmente in corso di cui è stata consegnata l'ultima attestazione dello stato di rischio conseguita (Legge 2 Aprile 2007 N. 40).

B. VEICOLO ASSICURATO PER LA PRIMA VOLTA DOPO VOLTURA AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO

se la voltura è avvenuta da non oltre sei mesi e l'Assicurato esibisce la carta di circolazione ed il relativo certificato di proprietà o l'appendice di cessione del contratto:

- Classe 10, qualora dalla data di prima immatricolazione del veicolo non siano trascorsi 2 anni
- Classe 12, qualora dalla data di prima immatricolazione del veicolo siano trascorsi più di 2 anni
- Classe determinata secondo i criteri previsti dalla tabella 2 se può essere utilizzata la classe di altro veicolo già assicurato con contratto regolarmente in corso di cui è stata consegnata l'ultima attestazione dello stato di rischio conseguita (Legge 2 Aprile 2007 N. 40).

C. VEICOLO ASSICURATO IN PRECEDENZA CON CONTRATTO TEMPORANEO

- Classe 10, se sul contratto non è indicata alcuna maggiorazione per sinistrosità pregressa Pejus;
- Classe 16, se sul contratto è indicata la maggiorazione per sinistrosità pregressa Pejus del 15%;
- Classe 21, se sul contratto è indicata la maggiorazione per sinistrosità pregressa Pejus del 25%;

Il Contraente è tenuto a esibire copia del precedente contratto temporaneo ed a sottoscrivere una dichiarazione di mancata circolazione dalla data di scadenza del contratto temporaneo.

D. VEICOLO GIÀ ASSICURATO PRESSO LA COMPAGNIA, CONSEGNATO IN CONTO VENDITA E RIPROPOSTO A SEGUITO DI MANCATA VENDITA

- Classe 8;
- Classe determinata secondo i criteri previsti dalla tabella 2 se può essere utilizzata la classe di altro veicolo già assicurato con contratto regolarmente in corso di cui è stata consegnata l'ultima attestazione dello stato di rischio conseguita (Legge 2 Aprile 2007 N. 40).

E. VEICOLO GIÀ ASSICURATO IN PRECEDENZA PRESSO ALTRA COMPAGNIA

La classe di merito dipende dai dati presenti nell'attestato - che il Contraente deve consegnare - ed è attribuita secondo i criteri della tabella che segue.

L'acquirente di un veicolo locato in leasing può usufruire del relativo attestato di rischio se:

- consegna una dichiarazione del Contraente del precedente contratto da cui l'acquirente risulta essere stato l'effettivo utilizzatore del veicolo;
- l'acquirente del veicolo e il Contraente del nuovo contratto coincidono.

Tabella 2

Classe Bonus Malus di assegnazione						
A) Determinazione classe Bonus Malus di partenza						
Viene determinata una classe di partenza in base al numero di annualità, tra le ultime 5 complete (ad eccezione, pertanto, dell'anno corrente), senza sinistri.						
<i>NB: non sono considerati anni indenni quelli con la sigla N.A. (veicolo non assicurato) o N.D. (dato non disponibile).</i>						
Classe Universale	Anni indenni da sinistri					
	5 anni	4 anni	3 anni	2 anni	1 anno	nessuno
1	1	2	3	4	5	6
2	1	2	3	4	5	6
3	1	2	3	4	5	6
4	1	2	3	4	5	6
5	1	2	3	4	5	6
6	1	2	3	4	5	6
7	1	2	3	4	5	6
8	1	2	3	4	5	6
9	1	2	3	4	5	6
10	1	2	3	4	5	6
11	1	2	3	4	5	6
12	1	2	3	4	5	6
13	1	2	3	4	5	6
14	1	2	3	4	5	6
15	1	2	3	4	5	6
16	1	2	3	4	5	6
17	1	2	3	4	5	6
18	1	2	3	4	5	6
B) Maggiorazione della classe di merito e individuazione classe definitiva.						
Alla classe così determinata, per ogni sinistro, viene applicata una maggiorazione come di seguito indicato; si considerano tutti sinistri indicati in attestazione presenti nell'ultimo quinquennio compreso l'anno corrente, a partire, in ordine di tempo, dall'annualità più recente (ultima annualità assicurativa) alla meno recente (prima annualità assicurativa). Aggiungere:						
<ul style="list-style-type: none"> - 5 classi per ogni sinistro avvenuto nell'anno corrente - 5 classi per ogni sinistro avvenuto nell'ultima annualità assicurativa - 4 classi per ogni sinistro avvenuto nella quarta annualità assicurativa - 3 classi per ogni sinistro avvenuto nella terza annualità assicurativa - 2 classi per ogni sinistro avvenuto nella seconda annualità assicurativa - 1 classe per ogni sinistro avvenuto nella prima annualità assicurativa - nessuna classe nel caso di assenza totale di sinistri nell'attestato di rischio 						

F. VEICOLO ASSICURATO PRECEDENTEMENTE ALL'ESTERO

Classe 8, salvo consegna di una dichiarazione del precedente assicuratore. In questo caso si tiene conto della sinistrosità degli ultimi 5 anni indicata nella predetta dichiarazione applicando i criteri della tabella 2.

G. VEICOLO CHE NON HA CIRCOLATO, PER PIÙ DI UN ANNO, DALLA DATA DI SCADENZA DEL PRECEDENTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

Il contratto è assegnato:

- alla classe prevista dalla tabella 2 se non sono trascorsi più di 5 anni dalla scadenza del contratto a cui l'attestato si riferisce;
 - alla classe 8 se sono trascorsi più di cinque anni dalla scadenza del contratto a cui l'attestato si riferisce.
- Il Contraente deve consegnare l'attestato dell'ultima annualità completata e sottoscrivere una dichiarazione nella quale attesti di non avere circolato dalla scadenza del precedente contratto.

H. VEICOLO ASSICURATO A SEGUITO DEL FURTO DI ALTRO VEICOLO PRECEDENTEMENTE ASSICURATO PRESSO ALTRA COMPAGNIA

Nel caso in cui non siano trascorsi più di sei mesi dalla data di prima immatricolazione o dalla data di voltura:

- il contratto è assegnato alla classe individuata secondo i criteri della tabella 2. L'assicurato deve consegnare copia del precedente contratto, della denuncia di furto e l'attestazione dello stato di rischio dell'ultima annualità assicurativa completata. Se è trascorso più di un anno dalla scadenza della polizza indicata nell'attestazione il Contraente deve sottoscrivere una dichiarazione nella quale attesti di non aver circolato dalla scadenza del precedente contratto assicurativo.
- classe determinata secondo i criteri previsti dalla tabella 2 se può essere utilizzata la classe di altro veicolo già assicurato con contratto regolarmente in corso di cui è stata consegnata l'ultima attestazione conseguita (Legge 2 Aprile 2007 N. 40).
- se l'attestato di rischio del veicolo oggetto di furto è già stato utilizzato per trasferire la classe di merito maturata su altro veicolo, nel caso di ritrovamento del veicolo rubato, la classe di merito di assegnazione di quest'ultimo non potrà essere inferiore alla classe di merito dell'attestato.

I. VEICOLO ASSICURATO A SEGUITO DI ALIENAZIONE DI ALTRO VEICOLO PRECEDENTEMENTE ASSICURATO (VENDITA, DISTRUZIONE, DEMOLIZIONE, ESPORTAZIONE DEFINITIVA CONTO VENDITA, CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA CIRCOLAZIONE).

In questo caso è necessario soddisfare le seguenti condizioni preliminari:

- consegnare la documentazione comprovante la cessazione del rischio assicurato e l'attestato dell'ultima annualità completata;
- coincidenza di persona fra:
 - a) il proprietario (locatario per i contratti di leasing) del veicolo originario e il veicolo da assicurare;
 - b) il contraente del contratto da assicurare e quello del veicolo originario;
- immatricolazione o voltura del veicolo da assicurare avvenute da non oltre 6 mesi rispetto alla decorrenza del nuovo contratto.

La classe di merito è attribuita applicando i criteri che seguono:

a) Veicolo da assicurare appartenente al medesimo settore tariffario

Salvo che l'applicazione delle regole di cui alla tabella 2 consenta l'assegnazione ad una classe di merito inferiore, il contratto è assegnato alla classe di merito:

- Classe 8, per il caso di prima immatricolazione;
- Classe 11, per il caso di voltura e qualora dalla data di prima immatricolazione del veicolo non siano trascorsi 2 anni;
- Classe 13, per il caso di voltura e qualora dalla data di prima immatricolazione del veicolo siano trascorsi più di 2 anni.

Qualora sia trascorso più di un anno dalla data di scadenza dell'ultima polizza assicurativa, indicata nell'attestazione dello stato di rischio, il contraente dovrà sottoscrivere una dichiarazione nella quale attesti di non aver circolato dalla scadenza del precedente contratto assicurativo.

b) Veicolo da assicurare appartenente ad un diverso settore tariffario

Il contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza in base ai sinistri verificatisi nel corso degli ultimi 5 anni desunti dall'attestazione dello stato di rischio riferita all'ultima annualità completata, secondo i criteri della tabella 4.

4) EVOLUZIONE DELLE CLASSI DI MERITO

- **REGOLE EVOLUTIVE**

A ogni nuova annualità vi è un cambiamento di classe a seconda dei sinistri verificatisi nell'ultimo periodo di assicurazione come indicato nella successiva tabella 3.

Tabella 3

Classe di merito	Classe di assegnazione in base al numero di sinistri osservati				
	Nessun sinistro	1 sinistri	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
E8	E8	E2	5	12	18
E7	E8	E1	6	13	19
E6	E7	1	7	13	19
E5	E6	2	7	14	20
E4	E5	3	8	15	20
E3	E4	3	9	15	21
E2	E4	4	10	16	21
E1	E3	5	10	17	22
1	E2	6	11	17	23
2	E1	7	12	18	23
3	1	8	13	19	24
4	2	8	13	19	24
5	3	9	14	20	25
6	3	10	15	21	25
7	4	11	15	21	26
8	5	12	16	22	27
9	6	13	17	23	27
10	7	13	18	23	28
11	8	14	18	24	28
12	9	15	19	25	29
13	9	16	20	25	29
14	10	17	21	26	30
15	11	18	21	26	31
16	12	18	22	27	31
17	13	19	23	28	32
18	14	20	23	28	32
19	14	21	24	29	32
20	15	22	25	30	32
21	16	23	26	30	32
22	17	23	26	31	32
23	18	24	27	32	32
24	19	25	28	32	32
25	20	26	29	32	32
26	20	27	29	32	32
27	21	28	30	32	32
28	22	28	31	32	32
29	23	29	32	32	32
30	24	30	32	32	32
31	25	31	32	32	32
32	26	32	32	32	32

Per l'applicazione delle regole sul cambiamento di classe si considerano, ai fini dell'osservazione i seguenti periodi di copertura effettiva:

- primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza della polizza e termina 60 giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa;
- periodi successivi: durano 12 mesi a partire dalla scadenza del periodo precedente.

- **INFORMAZIONI SUI SINISTRI E FACOLTA' DI RIMBORSO**

Alla scadenza del contratto, il Contraente può evitare la maggiorazione del premio prevista in caso di sinistro offrendo il rimborso per tutti o parte dei sinistri liquidati a titolo definitivo nel periodo di osservazione precedente al rinnovo. Tale diritto si applica indipendentemente dalla volontà di rinnovare il contratto.

Per i sinistri liquidati in regime di risarcimento diretto (Artt. 149 e 150 del C.d.A.) le informazioni - e, successivamente, il rimborso - devono essere richieste a CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. - Via Yser, 14 - 00198 ROMA.

Per i sinistri liquidati al di fuori di tale procedura la richiesta va inoltrata alla Società.

In seguito al rimborso, la Società assegna il contratto alla nuova classe di merito e/o rilascia al Contraente un nuovo attestato di rischio.

5) VEICOLO ASSICURATO IN SEGUITO A SOSTITUZIONE DI PRECEDENTE CONTRATTO

Qualora il presente contratto sia stato emesso in sostituzione di altro contratto, i criteri di assegnazione della classe di merito sono i seguenti:

- **VEICOLO APPARTENENTE AL MEDESIMO SETTORE TARIFFARIO**
Le forme tariffarie Bonus Malus Autocarri fino a 60 q. e Bonus Malus Autocarri oltre 60 q., sono da intendersi forme tariffarie diverse.
 - Nel caso di veicolo assicurato avente stessa tipologia e forma tariffaria del veicolo sostituito, il contratto è assegnato alla stessa classe di merito del contratto sostituito.
 - Nel caso di veicolo assicurato avente stessa tipologia e diversa forma tariffaria del veicolo sostituito, il contratto è assegnato alla classe di merito determinata applicando i criteri indicati alla tabella 2.

- **VEICOLO APPARTENENTE AD UN DIVERSO SETTORE TARIFFARIO**
Il contratto è assegnato alla classe di merito 8 qualora non sia prodotta l'attestazione dello stato di rischio del veicolo precedentemente assicurato e riferita all'ultima annualità completata. Nell'ipotesi di produzione dell'attestazione dello stato di rischio si applicano i criteri indicati nella tabella 4.

Tabella 4

Classe di assegnazione	Classe di assegnazione in base ai sinistri osservati negli ultimi 5 anni						
	Anni indenni da sinistri						Sinistri verificatisi nell'anno corrente
	Ultimi 5 anni	ultimi 4 anni	ultimi 3 anni	Ultimi 2 anni	Ultimo Anno	Anno corrente	1 o più
	4	5	6	7	8	8	12

A tal fine vengono presi in considerazione:

- tutte le tipologie di sinistro indicate sull'attestazione;
- non sono anni indenni da sinistri quelli per i quali l'attestazione dello stato di rischio riporti le sigle NA (veicolo non assicurato) o ND (dato non disponibile).

6) SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO

La sostituzione del contratto mantiene ferma la scadenza originaria dello stesso.
La sostituzione del veicolo con altro determina la sostituzione del contratto esclusivamente in caso di alienazione, distruzione, demolizione, consegna in conto vendita o esportazione definitiva del veicolo assicurato, in ogni altro caso si sottoscrive un nuovo contratto.
La sostituzione del veicolo con altro, appartenente ad un settore tariffario diverso, determina l'interruzione del periodo di osservazione

7) FURTO DEL VEICOLO

In caso di furto del veicolo assicurato con il presente contratto il Contraente potrà beneficiare per altro veicolo della stessa tipologia della classe di merito in corso al momento del furto, a condizione che:

- il nuovo contratto venga sottoscritto presso la Società entro cinque anni dalla data del furto;
- il proprietario (Locatario in caso di contratti di Leasing) del veicolo rubato e del veicolo da assicurare in sostituzione coincidano;
- il nuovo veicolo rientri nella stessa forma tariffaria del veicolo rubato ovvero abbia un peso complessivo a pieno carico inferiore a 60q.

8) SOSPENSIONE DEL CONTRATTO

La sospensione del contratto, se superiore a tre mesi, determina un'interruzione del periodo di osservazione pari alla durata della sospensione; il periodo di osservazione riprende a decorrere dal momento della riattivazione.

Condizioni Particolari RC Auto

BMS - BONUS MALUS AUTOCARRI OLTRE 60 QUINTALI

1) DEFINIZIONE DELLA FORMA TARIFFARIA

La forma tariffaria "Bonus Malus Autocarri oltre 60 quintali" è riservata a veicoli di peso complessivo a pieno carico superiore a 60 quintali e prevede riduzioni o maggiorazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri.

2) CLASSI DI MERITO

Si articola in classi merito a cui corrispondono dei coefficienti di determinazione del premio come da tabella che segue:

Tabella 1

Classi di merito	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	E1	1	2
Coefficienti di determinazione del premio	0,74	0,77	0,79	0,82	0,85	0,89	0,92	0,96	1,00	1,04
Classi di merito	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Coefficienti di determinazione del premio	1,09	1,13	1,18	1,24	1,30	1,36	1,42	1,49	1,57	1,64
Classi di merito	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Coefficienti di determinazione del premio	1,73	1,82	1,92	2,02	2,13	2,25	2,38	2,47	2,54	2,61
Classi di merito	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Coefficienti di determinazione del premio	2,68	2,74	2,80	2,85	2,89	2,93	2,97	3,03	3,10	3,18

3) CLASSE DI MERITO DI INGRESSO

La classe è attribuita secondo i criteri esposti ai successivi punti da A ad I; non rispettare tali criteri, o non esibire la documentazione richiesta per ogni specifica casistica determina l'assegnazione alla classe 32.

Se l'assegnazione alla classe 32 è stata causata dalla mancanza di attestato ed il Contraente lo consegna entro tre mesi dalla stipulazione del contratto, la Società provvede alla corretta assegnazione e al rimborso della differenza di premio.

A. VEICOLO IMMATRICOLATO IN ITALIA PER LA PRIMA VOLTA

Se l'immatricolazione è avvenuta da non oltre sei mesi e l'Assicurato esibisce la carta di circolazione ed il relativo certificato di proprietà:

- Classe 11;
- Classe determinata secondo i criteri previsti dalla tabella 2 se può essere utilizzata la classe di altro veicolo già assicurato con contratto regolarmente in corso di cui è stata consegnata l'ultima attestazione dello stato di rischio conseguita (Legge 2 Aprile 2007 N. 40).

B. VEICOLO ASSICURATO PER LA PRIMA VOLTA DOPO VOLTURA AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO

Se la voltura è avvenuta da non oltre sei mesi e l'Assicurato esibisce la carta di circolazione ed il relativo certificato di proprietà o l'appendice di cessione del contratto;

- Classe 15;
- Classe determinata secondo i criteri previsti dalla tabella 2 se può essere utilizzata la classe di altro veicolo già assicurato con contratto regolarmente in corso di cui è stata consegnata l'ultima attestazione dello stato di rischio conseguita (Legge 2 Aprile 2007 N. 40).

C. VEICOLO ASSICURATO IN PRECEDENZA CON CONTRATTO TEMPORANEO

- Classe 13, se sul contratto non è indicata alcuna maggiorazione per sinistrosità pregressa Pejus;
- Classe 18, se sul contratto è indicata la maggiorazione per sinistrosità pregressa Pejus del 15%;
- Classe 24, se sul contratto è indicata la maggiorazione per sinistrosità pregressa Pejus del 25%.

Il Contraente è tenuto a esibire copia del precedente contratto temporaneo ed a sottoscrivere una dichiarazione di mancata circolazione dalla data di scadenza del contratto temporaneo.

D. VEICOLO GIÀ ASSICURATO PRESSO LA COMPAGNIA, CONSEGNATO IN CONTO VENDITA E RIPROPOSTO A SEGUITO DI MANCATA VENDITA

- Classe 11;
- Classe determinata secondo i criteri previsti dalla tabella 2 se può essere utilizzata la classe di altro veicolo già assicurato con contratto regolarmente in corso di cui è stata consegnata l'ultima attestazione dello stato di rischio conseguita (Legge 2 Aprile 2007 N. 40).

E. VEICOLO GIÀ ASSICURATO IN PRECEDENZA PRESSO ALTRA COMPAGNIA

La classe di merito dipende dai dati presenti nell'attestato - che il Contraente deve consegnare - ed è attribuita secondo i criteri della tabella che segue.

L'acquirente di un veicolo locato in leasing può usufruire del relativo attestato di rischio se:

- consegna una dichiarazione del Contraente del precedente contratto da cui l'acquirente risulta essere stato l'effettivo utilizzatore del veicolo;
- l'acquirente del veicolo e il Contraente del nuovo contratto coincidono.

Tabella 2

Classe Bonus Malus di assegnazione						
A) Determinazione classe Bonus Malus di partenza						
Viene determinata una classe di partenza in base al numero di annualità, tra le ultime 5 complete (ad eccezione, pertanto, dell'anno corrente), senza sinistri.						
<i>NB: non sono considerati anni indenni quelli con la sigla N.A. (veicolo non assicurato) o N.D. (dato non disponibile).</i>						
Classe Universale	Anni indenni da sinistri					
	5 anni	4 anni	3 anni	2 anni	1 anno	nessuno
1	1	2	3	4	5	6
2	1	2	3	4	5	6
3	1	2	3	4	5	6
4	1	2	3	4	5	6
5	1	2	3	4	5	6
6	1	2	3	4	5	6
7	1	2	3	4	5	6
8	1	2	3	4	5	6
9	1	2	3	4	5	6
10	1	2	3	4	5	6
11	1	2	3	4	5	6
12	1	2	3	4	5	6
13	1	2	3	4	5	6
14	1	2	3	4	5	6
15	1	2	3	4	5	6
16	1	2	3	4	5	6
17	1	2	3	4	5	6
18	1	2	3	4	5	6
B) Maggiorazione della classe di merito e individuazione classe definitiva.						
Alla classe così determinata, per ogni sinistro, viene applicata una maggiorazione come di seguito indicato; si considerano tutti sinistri indicati in attestazione presenti nell'ultimo quinquennio compreso l'anno corrente, a partire, in ordine di tempo, dall'annualità più recente (ultima annualità assicurativa) alla meno recente (prima annualità assicurativa). Aggiungere:						
<ul style="list-style-type: none"> - 5 classi per ogni sinistro avvenuto nell'anno corrente - 5 classi per ogni sinistro avvenuto nell'ultima annualità assicurativa - 4 classi per ogni sinistro avvenuto nella quarta annualità assicurativa - 3 classi per ogni sinistro avvenuto nella terza annualità assicurativa - 2 classi per ogni sinistro avvenuto nella seconda annualità assicurativa - 1 classe per ogni sinistro avvenuto nella prima annualità assicurativa - nessuna classe nel caso di assenza totale di sinistri nell'attestato di rischio 						

F. VEICOLO ASSICURATO PRECEDENTEMENTE ALL'ESTERO

- Classe 11, salvo consegna di una dichiarazione del precedente assicuratore. In questo caso si tiene conto della sinistrosità degli ultimi 5 anni indicata nella predetta dichiarazione applicando i criteri della tabella 2.

G. VEICOLO CHE NON HA CIRCOLATO, PER PIÙ DI UN ANNO, DALLA DATA DI SCADENZA DEL PRECEDENTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE.

Il contratto è assegnato:

- alla classe prevista dalla tabella 2 se non sono trascorsi più di 5 anni dalla scadenza del contratto a cui l'attestato si riferisce;
- alla classe 11 se sono trascorsi più di cinque anni dalla scadenza del contratto a cui l'attestato si riferisce.

Il Contraente deve consegnare l'attestato dell'ultima annualità completata e sottoscrivere una dichiarazione nella quale attesti di non avere circolato dalla scadenza del precedente contratto.

H. VEICOLO ASSICURATO A SEGUITO DEL FURTO DI ALTRO VEICOLO PRECEDENTEMENTE ASSICURATO PRESSO ALTRA COMPAGNIA

Nel caso in cui non siano trascorsi più di sei mesi dalla data di prima immatricolazione o dalla data di voltura:

- il contratto è assegnato alla classe individuata secondo i criteri della tabella 2. L'assicurato deve consegnare copia del precedente contratto, della denuncia di furto e l'attestazione dello stato di rischio dell'ultima annualità assicurativa completata. Se è trascorso più di un anno dalla scadenza della polizza indicata nell'attestazione il Contraente deve sottoscrivere una dichiarazione nella quale attesti di non aver circolato dalla scadenza del precedente contratto assicurativo.
- classe determinata secondo i criteri previsti dalla tabella 2 se può essere utilizzata la classe di altro veicolo già assicurato con contratto regolarmente in corso di cui è stata consegnata l'ultima attestazione conseguita (Legge 2 Aprile 2007 N. 40).
- se l'attestato di rischio del veicolo oggetto di furto è già stato utilizzato per trasferire la classe di merito maturata su altro veicolo, nel caso di ritrovamento del veicolo rubato, la classe di merito di assegnazione di quest'ultimo non potrà essere inferiore alla classe di merito dell'attestato.

I. VEICOLO ASSICURATO A SEGUITO DI ALIENAZIONE DI ALTRO VEICOLO PRECEDENTEMENTE ASSICURATO (VENDITA, DISTRUZIONE, DEMOLIZIONE, ESPORTAZIONE DEFINITIVA, CONTO VENDITA, CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA CIRCOLAZIONE).

In questo caso è necessario soddisfare le seguenti condizioni preliminari:

- consegnare la documentazione comprovante la cessazione del rischio assicurato e l'attestato dell'ultima annualità completata;
- coincidenza di persona fra:
 - a) il proprietario (locatario per i contratti di leasing) del veicolo originario e il veicolo da assicurare;
 - b) il contraente del contratto da stipulare e quello del veicolo originario;
- immatricolazione o voltura del veicolo da assicurare avvenute da non oltre 6 mesi rispetto alla decorrenza del nuovo contratto.

La classe di merito è attribuita applicando i criteri che seguono:

a) Veicolo da assicurare appartenente al medesimo settore tariffario

Salvo che l'applicazione delle regole di cui alla tabella 2 consenta l'assegnazione ad una classe di merito inferiore, il contratto è assegnato alla classe di merito:

- Classe 11, per il caso di prima immatricolazione;
- Classe 16, per il caso di voltura.

Qualora sia trascorso più di un anno dalla data di scadenza dell'ultima polizza assicurativa, indicata nell'attestazione dello stato di rischio, il contraente dovrà sottoscrivere una dichiarazione nella quale attesti di non aver circolato dalla scadenza del precedente contratto assicurativo.

b) Veicolo da assicurare appartenente ad un diverso settore tariffario

Il contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza in base ai sinistri verificatisi nel corso degli ultimi 5 anni desunti dall'attestazione dello stato di rischio riferita all'ultima annualità completata, secondo i criteri della tabella 4.

4) EVOLUZIONE DELLE CLASSI DI MERITO

▪ **REGOLE EVOLUTIVE**

A ogni nuova annualità vi è un cambiamento di classe a seconda dei sinistri verificatisi nell'ultimo periodo di assicurazione come indicato nella successiva tabella 3.

Tabella 3

Classe di merito	Classe di assegnazione in base al numero di sinistri osservati				
	Nessun sinistro	1 sinistri	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
E8	E8	E2	5	12	18
E7	E8	E1	6	13	19
E6	E7	1	7	13	19
E5	E6	2	7	14	20
E4	E5	3	8	15	20
E3	E4	3	9	15	21
E2	E4	4	10	16	21
E1	E3	5	10	17	22
1	E2	6	11	17	23
2	E1	7	12	18	23
3	1	8	13	19	24
4	2	8	13	19	24
5	3	9	14	20	25
6	3	10	15	21	25
7	4	11	15	21	26
8	5	12	16	22	27
9	6	13	17	23	27
10	7	13	18	23	28
11	8	14	18	24	28

12	9	15	19	25	29
13	9	16	20	25	29
14	10	17	21	26	30
15	11	18	21	26	31
16	12	18	22	27	31
17	13	19	23	28	32
18	14	20	23	28	32
19	14	21	24	29	32
20	15	22	25	30	32
21	16	23	26	30	32
22	17	23	26	31	32
23	18	24	27	32	32
24	19	25	28	32	32
25	20	26	29	32	32
26	20	27	29	32	32
27	21	28	30	32	32
28	22	28	31	32	32
29	23	29	32	32	32
30	24	30	32	32	32
31	25	31	32	32	32
32	26	32	32	32	32

Per l'applicazione delle regole sul cambiamento di classe si considerano, ai fini dell'osservazione i seguenti periodi di copertura effettiva:

- primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza della polizza e termina 60 giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa;
- periodi successivi: durano 12 mesi a partire dalla scadenza del periodo precedente.

▪ **INFORMAZIONI SUI SINISTRI E FACOLTA' DI RIMBORSO**

Alla scadenza del contratto, il Contraente può evitare la maggiorazione del premio prevista in caso di sinistro offrendo il rimborso per tutti o parte dei sinistri liquidati a titolo definitivo nel periodo di osservazione precedente al rinnovo. Tale diritto si applica indipendentemente dalla volontà di rinnovare il contratto.

Per i sinistri liquidati in regime di risarcimento diretto (Artt. 149 e 150 del C.d.A.) le informazioni - e, successivamente, il rimborso - devono essere richieste a CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. - Via Yser, 14 - 00198 ROMA.

Per i sinistri liquidati al di fuori di tale procedura la richiesta va inoltrata alla Società.

In seguito al rimborso, la Società assegna il contratto alla nuova classe di merito e/o rilascia al Contraente un nuovo attestato di rischio.

4) VEICOLO ASSICURATO IN SEGUITO A SOSTITUZIONE DI PRECEDENTE CONTRATTO

Qualora il presente contratto sia stato emesso in sostituzione di altro contratto, i criteri di assegnazione della classe di merito sono i seguenti:

▪ **VEICOLO APPARTENENTE AL MEDESIMO SETTORE TARIFFARIO**

Le forme tariffarie Bonus Malus Autocarri fino a 60 q. e Bonus Malus Autocarri oltre 60 q., sono da intendersi forme tariffarie diverse.

- Nel caso di veicolo assicurato avente stessa tipologia e forma tariffaria del veicolo sostituito, il contratto è assegnato alla stessa classe di merito del contratto sostituito.
- Nel caso di veicolo assicurato avente stessa tipologia e diversa forma tariffaria del veicolo sostituito, il contratto è assegnato alla classe di merito determinata applicando i criteri indicati alla tabella 2.

▪ **VEICOLO APPARTENENTE AD UN DIVERSO SETTORE TARIFFARIO**

Il contratto è assegnato alla classe di merito 11 qualora non sia prodotta l'attestazione dello stato di rischio del veicolo precedentemente assicurato e riferita all'ultima annualità completata. Nell'ipotesi di produzione dell'attestazione dello stato di rischio si applicano i criteri indicati nella tabella 4.

Tabella 4

Classe di assegnazione	Classe di assegnazione in base ai sinistri osservati negli ultimi 5 anni						
	Anni indenni da sinistri						Sinistri verificatisi nell'anno corrente
	Ultimi 5 anni	ultimi 4 anni	ultimi 3 anni	Ultimi 2 anni	Ultimo Anno	Anno corrente	1 o più
	7	8	9	10	11	11	14
A tal fine vengono presi in considerazione: - tutte le tipologie di sinistro indicate sull'attestazione; - non sono anni indenni da sinistri quelli per i quali l'attestazione dello stato di rischio riporti le sigle NA (veicolo non assicurato) o ND (dato non disponibile).							

5) SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO

La sostituzione del contratto mantiene ferma la scadenza originaria dello stesso.

La sostituzione del veicolo con altro determina la sostituzione del contratto esclusivamente in caso di alienazione, distruzione, demolizione, consegna in conto vendita o esportazione definitiva del veicolo assicurato, in ogni altro caso si sottoscrive un nuovo contratto.

La sostituzione del veicolo con altro, appartenente ad un settore tariffario diverso, determina l'interruzione del periodo di osservazione.

6) FURTO DEL VEICOLO

In caso di furto del veicolo assicurato con il presente contratto il Contraente potrà beneficiare per altro veicolo della stessa tipologia della classe di merito in corso al momento del furto, a condizione che:

- il nuovo contratto venga sottoscritto presso la Società entro cinque anni dalla data del furto;
- il proprietario (Locatario in caso di contratti di Leasing) del veicolo rubato e del veicolo da assicurare in sostituzione coincidano;
- il nuovo veicolo rientri nella stessa forma tariffaria del veicolo rubato ovvero abbia un peso complessivo a pieno carico superiore a 60q.

7) SOSPENSIONE DEL CONTRATTO

La sospensione del contratto, se superiore a tre mesi, determina un'interruzione del periodo di osservazione pari alla durata della sospensione; il periodo di osservazione riprende a decorrere dal momento della riattivazione.

Condizioni Particolari RC Auto

NCD/P - NO CLAIM DISCOUNT/PEJUS

1) DEFINIZIONE DELLA FORMA TARIFFARIA

La forma tariffaria NCD/Pejus prevede riduzioni, o maggiorazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri.

2) CLASSI DI MERITO

Si articola in 5 classi di merito a cui corrispondono dei coefficienti di determinazione di premio come da tabella che segue:

Classi di merito	1	2	3	4	5
Coeff. di determinazione del premio	0,85	0,90	1,00	1,15	1,25

3) CLASSE DI MERITO DI INGRESSO

A. VEICOLO IMMATRICOLATO IN ITALIA PER LA PRIMA VOLTA:

- classe 3, se l'immatricolazione è avvenuta da non oltre sei mesi e l'Assicurato esibisce la carta di circolazione ed il relativo certificato di proprietà;
- classe 3 qualora si possa fruire della classe di merito di un altro veicolo già assicurato e circolante e sia stata presentata l'ultima attestazione dello stato di rischio conseguita sul veicolo già assicurato (Legge 2 Aprile 2007 N. 40);
- classe 5, se l'immatricolazione è avvenuta da oltre sei mesi o in caso di mancata documentazione di cui sopra.

B. VEICOLO ASSICURATO PER LA PRIMA VOLTA DOPO VOLTURA AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO:

- classe 3, se la voltura è avvenuta da non oltre sei mesi e l'Assicurato esibisce la carta di circolazione ed il relativo certificato di proprietà o l'appendice di cessione del contratto;
- classe 3 qualora si possa fruire della classe di merito di un altro veicolo già assicurato e circolante e sia stata presentata l'ultima attestazione dello stato di rischio conseguita sul veicolo già assicurato (Legge 2 Aprile 2007 N. 40);
- classe 5, se la voltura è avvenuta da oltre sei mesi o in caso di mancata documentazione di cui sopra.

C. VEICOLO GIÀ ASSICURATO IN PRECEDENZA PRESSO ALTRA COMPAGNIA:

La classe di merito dipende dai dati presenti nell'attestato - che il Contraente deve consegnare - ed è attribuita secondo i criteri della tabella che segue.

L'acquirente di un veicolo locato in leasing può usufruire del relativo attestato di rischio se:

- consegna una dichiarazione del Contraente del precedente contratto da cui l'acquirente risulta essere stato l'effettivo utilizzatore del veicolo;
- l'acquirente del veicolo e il Contraente del nuovo contratto coincidono.

In caso di mancata consegna dell'attestazione dello stato di rischio, da parte del Contraente, la classe di assegnazione prevista è la 5; tuttavia, nel caso in cui l'attestazione dello stato di rischio venga consegnata entro tre mesi, dalla data di stipulazione del contratto, la Società provvederà alla corretta assegnazione della classe di merito ed al rimborso dell'eventuale differenza di premio.

Tabella 2

Classe di conversione Universale	Classe di merito di assegnazione		
	Fino ad un sinistro nel periodo di osservazione	2 sinistri nel periodo di osservazione	3 o più sinistri nel periodo di osservazione
1	3	4	5
2	3	4	5
3	3	4	5
4	3	4	5
5	3	4	5
6	3	4	5
7	3	4	5
8	3	4	5
9	3	4	5
10	3	4	5
11	3	4	5
12	3	4	5
13	3	4	5
14	3	4	5

15	3	4	5
16	3	4	5
17	3	4	5
18	3	4	5

A tal fine vengono presi in considerazione:

- tutti i sinistri presenti in attestazione;
- non si considerano anni indenni da sinistri quelli per i quali l'attestazione dello stato di rischio riporti le sigle NA (veicolo non assicurato) o ND (dato non disponibile).

D. VEICOLO CHE NON HA CIRCOLATO, PER PIÙ DI UN ANNO, DALLA DATA DI SCADENZA DEL PRECEDENTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE:

Il contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza secondo quanto previsto dalla tabella 2, sempre che sia trascorso almeno un anno e non più di cinque dalla data di scadenza del contratto cui l'attestato dello stato di rischio si riferisce. Il Contraente deve esibire l'attestazione di rischio dell'ultima annualità e sottoscrivere una dichiarazione nella quale attesti di non aver circolato dalla scadenza del precedente contratto assicurativo. Il contratto è quindi assegnato:

- alla classe 3 qualora dall'attestazione dello stato di rischio risulti nessuno o un solo sinistro nel periodo di osservazione;
- alla classe 4 qualora dall'attestazione dello stato di rischio risultino 2 sinistri nel periodo di osservazione;
- alla classe 5 qualora dall'attestazione dello stato di rischio risultino 3 o più sinistri nel periodo di osservazione ovvero in caso di mancata consegna dell'attestazione da parte del Contraente; tuttavia, nel caso in cui la consegna successivamente ma comunque entro 3 mesi dalla data di stipulazione del contratto, la Società provvederà alla corretta assegnazione e al rimborso dell'eventuale differenza di premio.

E. VEICOLO ASSICURATO IN PRECEDENZA CON CONTRATTO TEMPORANEO:

La classe di merito di assegnazione corrisponde alla classe di merito C.U. indicata sul contratto temporaneo se il Contraente esibisce copia del precedente contratto temporaneo, e sottoscrive una dichiarazione di mancata circolazione dalla data di scadenza del contratto temporaneo.

F. VEICOLO ASSICURATO A SEGUITO DEL FURTO DI ALTRO VEICOLO PRECEDENTEMENTE ASSICURATO PRESSO ALTRA COMPAGNIA:

- il contratto è assegnato alla classe individuata secondo i criteri di cui al precedente punto "C". L'assicurato deve consegnare copia del precedente contratto, della denuncia di furto e l'attestazione dello stato di rischio dell'ultima annualità assicurativa completata. Se è trascorso più di un anno dalla scadenza della polizza indicata nell'attestazione, il Contraente deve sottoscrivere una dichiarazione nella quale attesti di non aver circolato dalla scadenza del precedente contratto assicurativo.
- classe determinata secondo i criteri previsti dalla tabella 2, se può essere utilizzata la classe di altro veicolo già assicurato con contratto regolarmente in corso di cui è stata consegnata l'ultima attestazione conseguita (Legge 2 Aprile 2007 N. 40).
- se l'attestato di rischio del veicolo oggetto di furto è già stato utilizzato per trasferire la classe di merito maturata su altro veicolo, nel caso di ritrovamento del veicolo rubato, la classe di merito di assegnazione di quest'ultimo non potrà essere inferiore alla classe di merito dell'attestato.

G. VEICOLO ASSICURATO A SEGUITO DI ALIENAZIONE DI ALTRO VEICOLO PRECEDENTEMENTE ASSICURATO (VENDITA, DISTRUZIONE, DEMOLIZIONE, ESPORTAZIONE DEFINITIVA, CONTO VENDITA, CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA CIRCOLAZIONE)

In questo caso è necessario soddisfare le seguenti condizioni preliminari:

- consegnare la documentazione comprovante la cessazione del rischio assicurato e l'attestato dell'ultima annualità completata;
- coincidenza di persona fra:
 - a) il proprietario (locatario per i contratti di leasing) del veicolo originario e il veicolo da assicurare;
 - b) il contraente del contratto da stipulare e quello del veicolo originario;
- immatricolazione o voltura del veicolo da assicurare avvenute da non oltre 6 mesi rispetto alla decorrenza del nuovo contratto.

La classe di merito è attribuita applicando i criteri che seguono:

a) Veicolo da assicurare appartenente al medesimo settore tariffario

Il contratto è assegnato:

- alla classe di merito 3, salvo che l'applicazione delle regole di cui al precedente punto C consenta l'assegnazione ad una classe di merito inferiore alla classe 3. Qualora sia trascorso più di un anno dalla data di scadenza dell'ultima polizza assicurativa, indicata nell'attestazione dello stato di rischio, il contraente dovrà sottoscrivere una dichiarazione nella quale attesti di non aver circolato dalla scadenza del precedente contratto assicurativo;

- alla classe di merito 5, se l'immatricolazione o la voltura del veicolo da assicurare siano avvenute da oltre sei mesi.

b) Veicolo da assicurare appartenente ad un diverso settore tariffario

Il contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza in base ai sinistri verificatisi nel corso degli ultimi 5 anni desunti dall'attestazione dello stato di rischio riferita all'ultima annualità completata, secondo i criteri della seguente tabella:

Classe di assegnazione	Classe di assegnazione in base ai sinistri osservati negli ultimi 5 anni						
	Anni indenni da sinistri						Sinistri verificatisi nell'anno corrente
	ultimi 5 anni	ultimi 4 anni	ultimi 3 anni	ultimi 2 anni	ultimo anno	anno corrente	1 o più
	1	1	1	2	2	2	3

A tal fine vengono presi in considerazione:

- tutte le tipologie di sinistro indicate in attestazione;
- non sono anni indenni da sinistri quelli per i quali l'attestazione dello stato di rischio riporti le sigle NA (veicolo non assicurato) o ND (dato non disponibile).

4) EVOLUZIONE DELLE CLASSI DI MERITO

Per veicoli già assicurati presso la società nella presente forma tariffaria, il contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza in base al numero dei sinistri verificatisi nel periodo di osservazione, secondo i criteri della seguente tabella:

Classe	Classe di assegnazione in base al numero di sinistri osservati			
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 o più sinistri
1	1	3	4	5
2	1	3	4	5
3	2	3	4	5
4	3	3	4	5
5	3	3	4	5

Per l'applicazione delle regole sul cambiamento di classe si considerano, ai fini dell'osservazione i seguenti periodi di copertura effettiva:

- primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza della polizza e termina 60 giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa;
- periodi successivi: durano 12 mesi a partire dalla scadenza del periodo precedente.

Nell'ipotesi in cui il contratto sia stipulato nella forma con franchigia fissa ed assoluta, fermi i criteri di cui sopra, non si terrà conto, ai fini dell'evoluzione delle classi di merito, dei sinistri il cui importo rientri nei limiti della franchigia, purché sia stato effettuato il dovuto rimborso alla Società.

5) SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO PER CAMBIO DI VEICOLO

▪ **SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO CON CAMBIO DI VEICOLO CON ALTRO APPARTENENTE ALLO STESSO SETTORE TARIFFARIO**

La sostituzione del contratto mantiene ferma la scadenza originaria dello stesso e non interrompe il periodo di osservazione, ad eccezione della sostituzione con un veicolo con un veicolo appartenente ad un settore tariffario diverso di cui al successivo punto B).

La sostituzione del veicolo con altro appartenente allo stesso settore tariffario determina la sostituzione del contratto, con mantenimento della classe di merito maturata, esclusivamente in caso di alienazione, distruzione, demolizione, consegna in conto vendita o esportazione definitiva; in ogni altro caso si sottoscrive un nuovo contratto.

▪ **SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO PER CAMBIO DEL VEICOLO CON ALTRO APPARTENENTE AD UN SETTORE TARIFFARIO DIVERSO**

La sostituzione del veicolo con altro appartenente ad un settore tariffario diverso determina la sostituzione del contratto, con mantenimento della classe di merito maturata, esclusivamente in caso di alienazione, distruzione, demolizione, consegna in conto vendita o esportazione definitiva; in ogni altro caso si sottoscrive un nuovo contratto.

Qualora il veicolo alienato, distrutto, demolito, dato in conto vendita o esportato definitivamente non risulti assicurato nell'ultimo anno, il contratto è assegnato alla classe di merito 3.

Nell'ipotesi di produzione dell'attestazione dello stato di rischio, il contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza in base ai sinistri verificatisi nel corso degli ultimi 5 anni desunti dall'attestazione dello stato di rischio riferita all'ultima annualità completata, secondo i criteri della seguente tabella:

Classe di assegnazione in base ai sinistri osservati negli ultimi 5 anni							
Classe di assegnazione	Anni indenni da sinistri						Sinistri verificatisi nell'anno corrente
	ultimi 5 anni	ultimi 4 anni	ultimi 3 anni	ultimi 2 anni	ultimo anno	anno corrente	1 o più
	1	1	1	2	2	2	3

6) CONSEGNA IN CONTO VENDITA

Qualora il veicolo dato in conto vendita venga successivamente riproposto per essere assicurato, il nuovo contratto verrà assegnato alla classe 3, a condizione che non siano trascorsi più di sei mesi dalla sostituzione del contratto precedente. In caso contrario il nuovo contratto verrà assegnato alla classe di merito 5.

7) SOSPENSIONE DEL CONTRATTO

Nei casi in cui la Società preveda la possibilità per il contraente di sospendere il contratto, qualora la sospensione si protragga per un periodo superiore a tre mesi, viene sospeso, per tutta la durata della sospensione, anche il periodo di osservazione, che riprende a decorrere dal momento della riattivazione.

8) FURTO DEL VEICOLO

In caso di furto del veicolo il Contraente può beneficiare per altro veicolo della classe di merito in corso al momento del furto, a condizione che:

- il nuovo contratto venga sottoscritto presso la Società entro cinque anni dalla data del furto;
- il proprietario (Locatario in caso di contratti di Leasing) del veicolo rubato e del veicolo da assicurare in sostituzione coincidano.

9) INFORMAZIONI SUI SINISTRI E SULLA FACOLTÀ DI RIMBORSO

Alla scadenza del contratto, il Contraente può evitare la maggiorazione del premio prevista in caso di sinistro offrendo il rimborso per tutti o parte dei sinistri liquidati a titolo definitivo nel periodo di osservazione precedente al rinnovo. Tale diritto si applica indipendentemente dalla volontà di rinnovare il contratto.

Per i sinistri liquidati in regime di risarcimento diretto (Artt. 149 e 150 del C.d.A.) la richiesta di informazioni - e, successivamente, il rimborso - devono essere richieste a CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. - Via Yser, 14 - 00198 Roma.

Per i sinistri liquidati al di fuori di tale procedura la richiesta va inoltrata alla Società.

In seguito al rimborso, la Società assegna il contratto alla nuova classe di merito e/o rilascia al Contraente un nuovo attestato di rischio.

Condizioni Particolari RC Auto

(Valide solo se espressamente richiamate in contratto)

GM - GUIDA SU MISURA

La polizza è stipulata nella forma "Guida su Misura": la garanzia è pienamente operativa esclusivamente durante i seguenti periodi:

- tutti i fine settimana, dalle ore 16.00 del venerdì pomeriggio e fino alle ore 4.00 del lunedì mattina;
- tutte le festività nazionali e religiose, dalle ore 16.00 del giorno precedente e fino alle ore 4.00 del giorno successivo, come da seguente elenco:
 - 1 gennaio (Capodanno)
 - 6 gennaio (Epifania)
 - 25 aprile (Ricorrenza della Liberazione)
 - il lunedì dopo Pasqua (Lunedì dell'Angelo)
 - 1 maggio (Festa del Lavoro)
 - 2 giugno (Fondazione della Repubblica)
 - 15 agosto (Assunzione della Beata Vergine)
 - 1 novembre (Ognissanti)
 - 8 dicembre (Immacolata Concezione)
 - 25 dicembre (Natale)
 - 26 dicembre (S. Stefano)
- 30 giorni all'anno, a scelta del Contraente, dei quali: 10 giorni attivabili singolarmente; i restanti 20 attivabili a gruppi di 5 giorni consecutivi. L'attivazione della garanzia avverrà a cura del Contraente, anche dopo la sottoscrizione della polizza, tramite richiesta all'Agenzia nel normale orario di apertura o tramite i servizi telematici messi dalla Società a disposizione dei clienti, entro e non oltre le ore 23.30 del giorno precedente a quello per il quale viene chiesta la copertura.

Sarà cura del Contraente conservare la documentazione rilasciata dalla Società utile a comprovare il buon esito dell'operazione.

Qualora avvenga un sinistro in un periodo non previsto, fermo il risarcimento dei terzi danneggiati, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi, fino ad un massimo di Euro 5000. Tale diritto di rivalsa non verrà tuttavia esercitato nei seguenti casi:

- l'utilizzo del veicolo indicato in polizza al momento del sinistro sia dovuto a stato di necessità;
- il veicolo sia guidato da un addetto preposto alla riparazione del veicolo stesso;
- l'Assicurato abbia perso la disponibilità del mezzo a seguito di fatto doloso di terzi penalmente rilevante;
- il veicolo si trovi in sosta a motore spento.

ESCL - GUIDA ESCLUSIVA (PRODOTTI INSTRADA PER PERSONE FISICHE; PRODOTTO DUERUOTE PROTETTE)

La polizza è stipulata nella forma "a guida esclusiva": Alla guida del veicolo è abilitato un solo conducente, identificato al momento della stipulazione del contratto. Tale conducente può essere il proprietario stesso o, sempreché il proprietario abbia un'età non inferiore a 26 anni compiuti, un suo familiare convivente.

Nel caso in cui, al momento del sinistro, alla guida del veicolo vi sia una persona diversa da quella identificata in polizza quale conducente abilitato, fermo il risarcimento dei terzi danneggiati, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi, fino ad un massimo di Euro 5000. Tale diritto di rivalsa non verrà tuttavia esercitato nel caso in cui l'utilizzo del veicolo indicato in polizza al momento del sinistro sia dovuto a stato di necessità, nel caso in cui il veicolo sia guidato da un addetto preposto alla riparazione del veicolo stesso o nel caso in cui l'Assicurato abbia perso la disponibilità del mezzo a seguito di fatto doloso di terzi penalmente rilevante.

ESCL - GUIDA ESCLUSIVA (PRODOTTO INSTRADA LAVORO&AFFARI)

La polizza è stipulata nella forma "a guida esclusiva": alla guida del veicolo è abilitato un solo conducente, identificato al momento della stipulazione del contratto.

Nel caso in cui, al momento del sinistro, alla guida del veicolo vi sia una persona diversa da quella identificata in polizza quale conducente abilitato, fermo il risarcimento dei terzi danneggiati, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi, fino ad un massimo di Euro 5000. Tale diritto di rivalsa non verrà tuttavia esercitato nel caso in cui l'utilizzo del veicolo indicato in polizza al momento del sinistro sia dovuto a stato di necessità, nel caso in cui il veicolo sia guidato da un addetto preposto alla riparazione del veicolo stesso o nel caso in cui l'Assicurato abbia perso la disponibilità del mezzo a seguito di fatto doloso di terzi penalmente rilevante.

ESP - GUIDA ESPERTA (PRODOTTO INSTRADA PER PERSONE FISICHE; PRODOTTO DUERUOTE PROTETTE).

La polizza è stipulata nella forma "a guida esperta": la garanzia è pienamente operativa esclusivamente qualora alla guida del veicolo vi sia il proprietario, che è sempre abilitato, oppure un qualsiasi conducente di età non inferiore a 26 anni compiuti.

Nel caso in cui, al momento del sinistro, alla guida del veicolo vi sia un conducente diverso da quelli abilitati, fermo il risarcimento dei terzi danneggiati, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi, fino ad un massimo di Euro 5000. Tale diritto di rivalsa non verrà tuttavia esercitato nel caso in cui l'utilizzo del veicolo indicato in polizza al momento del sinistro sia dovuto a stato di necessità, nel caso in cui il veicolo sia guidato da un addetto preposto alla riparazione del veicolo stesso o nel caso in cui l'Assicurato abbia perso la disponibilità del mezzo a seguito di fatto doloso di terzi penalmente rilevante.

ESP - GUIDA ESPERTA (PRODOTTO INSTRADA LAVORO&AFFARI)

La polizza è stipulata nella forma "a guida esperta": la garanzia è pienamente operativa esclusivamente qualora alla guida del veicolo vi sia un qualsiasi conducente di età non inferiore a 26 anni compiuti.

Nel caso in cui, al momento del sinistro, alla guida del veicolo vi sia un conducente diverso da quello abilitato, fermo il risarcimento dei terzi danneggiati, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi, fino ad un massimo di Euro 5000. Tale diritto di rivalsa non verrà tuttavia esercitato nel caso in cui l'utilizzo del veicolo indicato in polizza al momento del sinistro sia dovuto a stato di necessità, nel caso in cui il veicolo sia guidato da un addetto preposto alla riparazione del veicolo stesso o nel caso in cui l'Assicurato abbia perso la disponibilità del mezzo a seguito di fatto doloso di terzi penalmente rilevante.

VAG - VANTAGGIO GIOVANI

PER AUTO (senza condizione "guida esclusiva")

All'atto della stipulazione e ad ogni eventuale rinnovo questo contratto godrà di una speciale riduzione tariffaria riservata ai giovani con buona condotta di guida. Tale riduzione tariffaria verrà concessa a condizione che:

- il proprietario del veicolo assicurato abbia meno di 26 anni;
- l'attestato di rischio non riporti alcun sinistro e risultino completati gli ultimi tre periodi assicurativi (anno corrente e due anni precedenti).

PER MOTOCICLI (senza condizione "guida esclusiva")

All'atto della stipulazione e ad ogni eventuale rinnovo questo contratto godrà di una speciale riduzione tariffaria riservata ai giovani con buona condotta di guida. Tale riduzione tariffaria verrà concessa a condizione che:

- il proprietario del veicolo assicurato abbia meno di 21 anni;
- l'attestato di rischio non riporti alcun sinistro e risultino completati gli ultimi tre periodi assicurativi (anno corrente e due anni precedenti).

PER MOTOCICLI (con condizione "guida esclusiva")

All'atto della stipulazione e ad ogni eventuale rinnovo questo contratto godrà di una speciale riduzione tariffaria riservata ai giovani con buona condotta di guida. Tale riduzione tariffaria verrà concessa a condizione che:

- il conducente identificato del veicolo assicurato abbia meno di 21 anni;
- l'attestato di rischio non riporti alcun sinistro e risultino completati gli ultimi tre periodi assicurativi (anno corrente e due anni precedenti).

Cosa fare in caso di sinistro

In caso di sinistro, fermi i necessari adempimenti sotto descritti per le singole garanzie, il Contraente o l'Assicurato deve contattare immediatamente il servizio telefonico al numero verde 800 68 68 68; a tutti gli effetti la chiamata ha validità di denuncia di sinistro. L'operatore avvierà immediatamente la pratica e fornirà tutte le informazioni necessarie sui successivi eventuali adempimenti.

In alternativa, il Contraente o l'Assicurato può dare avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto oppure alla Società, entro tre giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza, indicando il luogo, la data, l'ora e le modalità dell'evento, l'entità del danno, nonché il nome e il domicilio degli eventuali testimoni.

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

- Denuncia del sinistro

Ai sensi dell'art.143 del C.d.A., la denuncia deve essere redatta sul "Modulo di constatazione amichevole di incidente" (cosiddetto "Modulo Blu") e deve contenere tutte le informazioni richieste nel modulo stesso.

La denuncia deve essere completata dei dati anagrafici (Nome e Cognome, Luogo e Data di nascita, Residenza) e del Codice Fiscale del conducente che si trovava alla guida del veicolo al momento del sinistro, nonché, se noti, dei dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nello stesso (Assicurato, Proprietario, Conducente del veicolo terzo, eventuali altri soggetti danneggiati, eventuali testimoni) e della individuazione delle Autorità intervenute. Unitamente al Modulo blu, e solo nell'ipotesi in cui l'Assicurato si ritenga in tutto o in parte non responsabile del sinistro, deve essere trasmessa anche la richiesta di risarcimento danni utilizzando l'apposito modulo allegato al contratto o fornito insieme alla quietanza di pagamento.

Al momento della denuncia, l'Assicurato riceverà ogni informazione utile per il corretto invio della richiesta di risarcimento.

In particolare, la richiesta di risarcimento danni deve essere inviata:

alla Società, qualora in base alle indicazioni fornite all'Assicurato all'atto della denuncia, sia applicabile la procedura di indennizzo diretto di cui all'art. 149 del C.d.A.

alla Compagnia del civilmente responsabile nei casi in cui non trovi applicazione la procedura di indennizzo diretto.

Nei casi di cui al punto a), la richiesta di risarcimento deve essere inviata a mezzo telefax al numero indicato dall'operatore o, in alternativa, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o consegna a mano. Non è ammesso l'invio della richiesta di risarcimento in via telematica.

Ricevuta la suddetta documentazione, la Società valuterà la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della procedura di indennizzo diretto (art. 149 del C.d.A.) e, in caso positivo, provvederà a risarcire direttamente all'Assicurato, solo nell'ipotesi in cui l'Assicurato sia ritenuto in tutto o in parte non responsabile del sinistro, i danni subiti, secondo i criteri di legge.

Le condizioni di applicazione della procedura di indennizzo diretto sono illustrate in dettaglio nella Nota Informativa al Contraente consegnata unitamente al contratto all'atto della stipula.

Qualora si accerti che non sia possibile applicare la procedura di risarcimento diretto, la Società provvederà, entro 30 giorni a decorrere dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, ad informare l'Assicurato e, ad inviare la richiesta stessa e la documentazione acquisita alla Compagnia della controparte, se nota.

Qualora al momento del sinistro il presente contratto goda di agevolazioni tariffarie connesse alla composizione del nucleo familiare, la Società si riserva la facoltà di richiedere al contraente l'esibizione del certificato di stato di famiglia.

Alla denuncia devono seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro.

In caso non venga presentata la denuncia di sinistro o non vengano inviati la successiva documentazione inoltrata dal danneggiato o gli atti giudiziari, la Società ha diritto di rivalersi in tutto o in parte nei confronti dell'Assicurato per il pregiudizio che ne sia derivato.

La denuncia del sinistro è sempre obbligatoria.

– **Gestione delle vertenze**

Nei casi di inapplicabilità della procedura di cui all'art. 149 del C.d.A., la Società assume, fino a quando ne abbia interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere alla difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati. **La Società non rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali.**

Condizioni generali di assicurazione

– Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

In applicazione degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, le dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o al risarcimento, nonché l'annullamento del contratto stesso.

– Decorrenza dell'assicurazione

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga le eventuali rate successive alla prima, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza e ritorna operante dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 del Codice Civile).

– Durata del contratto

Il contratto si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza, indicata in polizza, senza necessità di disdetta, ma continua a produrre i propri effetti fino alle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla scadenza, salvo che una delle parti, prima della scadenza stessa, comunichi all'altra di non voler proseguire il rapporto assicurativo alle condizioni in corso.

Tale ulteriore copertura di 15 giorni cessa comunque nel momento in cui venga stipulato per lo stesso veicolo un nuovo contratto con altra Compagnia.

– Durata del contratto

(versione per polizze emesse in sostituzione di contratti già stornati per la scadenza e per contratti temporanei)

Il contratto si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza, indicata in polizza, senza necessità di disdetta.

– Prosecuzione del rapporto assicurativo

(non previsto in caso di polizze emesse in sostituzione di contratti già stornati per la scadenza e contratti temporanei)
Fermo quanto previsto nella clausola "Durata del contratto", qualora entro il 15° giorno successivo alla data di scadenza del contratto il Contraente provveda al pagamento del premio nella misura prevista dalle condizioni tariffarie vigenti a quella data, il rapporto assicurativo prosegue senza soluzione di continuità per una ulteriore annualità dalla scadenza e così per le scadenze successive, a meno che una delle parti richieda la sottoscrizione di una nuova polizza.

– Pagamento del premio

Il premio, salvo il caso di contratti di durata inferiore a dodici mesi, è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento.

Il pagamento del premio va eseguito presso l'Agenzia a cui è assegnato il contratto nei seguenti termini:

- il premio annuale o la prima rata di premio, al momento della consegna della polizza;
- le rate successive, alle previste scadenze, dietro il rilascio di quietanze emesse dalla Società, sulle quali devono essere indicate la data del pagamento e la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

– Estensione territoriale

L'assicurazione, salvo quanto previsto ai successivi capoversi, vale per il territorio degli Stati dell'Unione Europea, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, della Croazia, della Svizzera, del Principato di Monaco e di Andorra. L'assicurazione vale altresì per tutti gli altri Stati che fanno parte del sistema della Carta Verde e le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde stessa, non siano barrate.

Per la Garanzie Infortuni del Guidatore, Tutela Giudiziaria e Assistenza le prestazioni sono operative in tutti i paesi europei, compresa la Russia europea e i Paesi del Bacino del Mediterraneo, salvo, limitatamente alle garanzie di Assistenza, le eventuali diverse indicazioni riportate nella normativa specifica.

– Sospensione del contratto

(non prevista per ciclomotori, motocarrozette, quadricicli leggeri, gatti delle nevi, motoslitte, rimorchi e per contratti temporanei o stipulati con formula "Guida su Misura").

1) OBBLIGHI DEL CONTRAENTE E DELLA SOCIETA'

Il Contraente è tenuto a comunicare alla Società l'intenzione di sospendere il contratto, restituendo il certificato, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde. La Società rilascia un'appendice che deve essere sottoscritta dal Contraente.

2) DECORRENZA DELLA SOSPENSIONE

La sospensione decorre a partire dalla data della restituzione del certificato e del contrassegno.

Nel caso in cui in tale momento il periodo di assicurazione residuo con premio pagato sia inferiore a tre mesi, il premio pagato e non goduto deve essere integrato fino a raggiungere un periodo di copertura pari a tre mesi. La Società rinuncia comunque alle successive rate di premio.

3) IMPOSSIBILITA' DI SOSPENSIONE

Non è possibile sospendere il contratto in caso di:

- furto del veicolo;
- contratti di durata inferiore all'anno;

4) REVOCA DELLA SOSPENSIONE

La revoca della sospensione è ammessa esclusivamente nel caso in cui non sia cambiato il proprietario del veicolo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a tre mesi: in questo caso non si procede alla proroga della scadenza, né al relativo conguaglio di premio e si rimborsa unicamente, al netto dell'imposta, l'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.

5) RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO

La riattivazione è ammessa esclusivamente nel caso in cui non sia cambiato il proprietario del veicolo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui la sospensione abbia avuto durata pari o superiore a tre mesi.

La riattivazione può essere effettuata per lo stesso veicolo o per altro veicolo: in questa ultima ipotesi, la riattivazione è consentita a condizione che il veicolo assicurato con il contratto sospeso venga venduto, distrutto, demolito, consegnato in conto vendita o esportato definitivamente.

La riattivazione avviene, mediante sostituzione del contratto, prorogando la scadenza originaria del contratto per un periodo pari a quello della sospensione. Dal premio che il Contraente dovrebbe versare per la proroga del contratto, si detraggono, al netto delle imposte, la parte di premio pagata e non goduta esistente al momento della sospensione, nonché l'eventuale integrazione richiesta dalla Società.

Se il Contraente non richiede la riattivazione entro dodici mesi dalla data della sospensione, e il veicolo assicurato con il contratto sospeso viene venduto, distrutto, demolito o esportato definitivamente, la Società restituisce la parte di premio pagata e non goduta, dietro presentazione di idonea documentazione, a partire dalla data della sospensione; in ogni altro caso il contratto si intende risolto e la parte di premio pagata e non goduta resta acquisita dalla Società.

- **Sospensione del contratto (Prodotto Dueruote Protette)**

(prevista per motocicli nei casi in cui venga selezionata l'opzione "Sospensione del contratto")

1) OBBLIGHI DEL CONTRAENTE E DELLA SOCIETA'

Il Contraente è tenuto a comunicare alla Società l'intenzione di sospendere il contratto, restituendo il certificato, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde. La Società rilascia un'appendice che deve essere sottoscritta dal Contraente.

2) DECORRENZA DELLA SOSPENSIONE

La sospensione decorre a partire dalla data della restituzione del certificato, del contrassegno e dell'eventuale Carta Verde.

Nel caso in cui in tale momento il periodo di assicurazione residuo con premio pagato sia inferiore a due mesi, il premio pagato e non goduto deve essere integrato fino a raggiungere un periodo di copertura pari a due mesi. La Società rinuncia comunque alle successive rate di premio.

3) IMPOSSIBILITA' DI SOSPENSIONE

Non è possibile sospendere il contratto in caso di:

- furto del veicolo;
- contratti di durata inferiore all'anno;

4) REVOCA DELLA SOSPENSIONE

La revoca della sospensione è ammessa esclusivamente nel caso in cui non sia cambiato il proprietario del veicolo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a due mesi: in questo caso non si procede alla proroga della scadenza, né al relativo conguaglio di premio e si rimborsa unicamente, al netto dell'imposta, l'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.

5) RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO

La riattivazione è ammessa esclusivamente nel caso in cui non sia cambiato il proprietario del veicolo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui la sospensione abbia avuto durata pari o superiore a due mesi.

La riattivazione può essere effettuata per lo stesso veicolo o per altro veicolo: in questa ultima ipotesi, la riattivazione è consentita a condizione che il veicolo assicurato con il contratto sospeso venga venduto, distrutto, demolito, consegnato in conto vendita o esportato definitivamente.

La riattivazione avviene, mediante sostituzione del contratto, prorogando la scadenza originaria del contratto per un periodo pari a quello della sospensione. Dal premio che il Contraente dovrebbe versare per la proroga del contratto, si detraggono, al netto delle imposte, la parte di premio pagata e non goduta esistente al momento della sospensione, nonché l'eventuale integrazione richiesta dalla Società.

Se il Contraente non richiede la riattivazione entro dodici mesi dalla data della sospensione, e il veicolo assicurato con il contratto sospeso viene venduto, distrutto, demolito o esportato definitivamente, la Società restituisce la parte di premio pagata e non goduta, dietro presentazione di idonea documentazione, a partire dalla data della sospensione; in ogni altro caso il contratto si intende risolto e la parte di premio pagata e non goduta resta acquisita dalla Società.

– **Trasferimento della proprietà del veicolo assicurato**

1) **TRASFERIMENTO CON SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO**

Il Contraente, dopo aver restituito il certificato, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde relativi al veicolo, può chiedere che il contratto sia reso valido per altro veicolo: in tal caso, la Società procede alla sostituzione con relativo conguaglio del premio.

La sostituzione può essere effettuata a condizione che il proprietario (locatario in caso di contratti di leasing) resti invariato, ad eccezione delle ipotesi in cui il proprietario (locatario in caso di contratti di leasing) del nuovo veicolo assicurato sia:

- familiare convivente (genitore, fratello, sorella, coniuge, figlio/a) in base allo stato di famiglia;
- convivente more uxorio in base allo stato di famiglia.

La sostituzione può altresì essere effettuata, nel caso di società di persone, da socio a società e viceversa; per quanto riguarda le società di capitale nel solo caso di società a responsabilità limitata, esclusivamente da socio amministratore unico a società e viceversa.

La sostituzione consente il mantenimento della classe di merito in corso esclusivamente nell'ipotesi in cui il veicolo sia sostituito con altro dello stesso tipo.

2) **TRASFERIMENTO CON CESSIONE DEL CONTRATTO**

Il Contraente ha facoltà di cedere il contratto insieme al veicolo, dandone immediata comunicazione alla Società e restituendo il certificato, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde; fino a tale momento è comunque tenuto al pagamento del premio.

La Società emette apposita appendice e rilascia i nuovi documenti contrattuali. Alla scadenza la Società non rilascia l'attestazione dello stato di rischio.

Successivamente alla cessione del contratto non sono ammesse sospensioni o variazioni di rischio.

3) **TRASFERIMENTO CON ANNULLAMENTO DEL CONTRATTO**

Nel caso in cui il nuovo proprietario del veicolo non intenda subentrare nel contratto, la Società provvede ad annullarlo, restituendo la parte di premio pagata e non goduta, a partire dalla data della restituzione del certificato, del contrassegno e della eventuale Carta Verde.

– **Distruzione, demolizione o esportazione definitiva del veicolo assicurato**

Nel caso di distruzione o esportazione definitiva del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società fornendo attestazione del Pubblico Registro Automobilistico che certifichi la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione e a restituire il certificato, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde.

Nel caso di demolizione del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società fornendo copia del certificato di cui all'art. 46, comma 4, del Decreto Legislativo 5 Febbraio 1997 n. 22, rilasciato da un centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o succursale di casa costruttrice e attestante l'avvenuta consegna del veicolo per la demolizione; il Contraente è altresì tenuto a restituire il certificato, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde.

In tutti i casi sopra indicati, la Società restituisce la parte di premio pagata e non goduta a partire dalla data della restituzione della documentazione sopra indicata.

Nel caso in cui la demolizione, la distruzione o l'esportazione del veicolo siano successive alla eventuale sospensione del contratto, il suddetto rimborso del premio avviene a partire dalla data della sospensione.

– **Variazione di rischio**

Qualora nel corso del contratto si verificano variazioni nelle caratteristiche del rischio, il Contraente deve darne immediata comunicazione alla Società indicando gli estremi della variazione stessa.

Per le variazioni che comportino diminuzione o aggravamento di rischio, valgono le norme del Codice Civile (artt. 1897 e 1898).

– **Modifiche dell'assicurazione**

Ogni modifica dell'assicurazione deve essere provata per iscritto.

– **Oneri a carico del Contraente**

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri e contributi stabiliti per legge sono a carico del Contraente.

– **Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Condizioni Generali e Particolari di Assicurazione RC Auto

Edizione AGOSTO 2008

DP.N.CL03.RC.008

Versione: 05

Data: 01/08/2008

Polizza Ciclomotore

Polizza Ciclomotore

Definizioni

Aggravamento del rischio: modifica delle caratteristiche iniziali del rischio con aumento della probabilità di danno su cui si basa il calcolo del premio; in questo caso l'Impresa può richiedere l'adeguamento del premio o recedere dal contratto.

Alienazione: trasferimento a qualsiasi titolo della proprietà del veicolo; come nel caso di vendita, permuta, donazione o per successione a causa di morte.

Assicurato: soggetto destinatario delle prestazioni assicurative.

Assicurazione: insieme di garanzie prestate all'assicurato tramite la polizza.

Attestazione dello stato del rischio: certificato emesso dall'Impresa, i cui dati consentono di ricostruire la rischiosità della polizza in base ai sinistri provocati dall'assicurato.

Atto vandalico: gesto di ottusa malvagità, fine a se stesso, rivolto a danneggiare o distruggere una cosa.

Cedente: persona che trasferisce ad altra la titolarità del contratto di assicurazione.

Centrale Operativa: struttura telefonica messa a disposizione dall'Impresa per il funzionamento delle garanzie d'assistenza.

Certificato (di assicurazione): tagliando che riporta gli estremi del contratto di assicurazione per la Responsabilità Civile Auto: assieme al contrassegno fornisce la prova dell'esistenza del contratto.

Cessionario: soggetto che acquista dal cedente la titolarità del contratto di assicurazione.

Circolazione: movimento, fermata e sosta del veicolo.

Concorrenza (fino alla concorrenza): raggiungimento.

Contraente: persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.

Contrassegno: tagliando da esporre sul parabrezza, obbligatorio al fine di provare la copertura assicurativa del veicolo.

Danno: modifica in senso peggiorativo di un bene che sia valutabile in denaro: vi può quindi essere un danno arrecato a persone o cose.

Degrado/Deprezzamento: diminuzione di valore del veicolo o di sue parti dovuta all'uso dello stesso e/o al trascorrere del tempo.

Demolizione: Messa fuori uso del veicolo mediante rottamazione.

Disdetta: atto con cui il contraente o l'Impresa comunicano la volontà di far cessare il rapporto.

Distruzione: danni al veicolo tali da ridurlo a relitto.

Esclusioni (di garanzia): situazioni, specificamente richiamate nel contratto, che l'Impresa dichiara non essere comprese nelle garanzie assicurative.

Franchigia fissa e assoluta: quota parte prestabilita del danno risarcibile, che rimane a carico dell'assicurato nel contratto di Responsabilità Civile Automobilistica.

Furto: impossessamento di cosa altrui allo scopo di trarne profitto.

Impresa o Compagnia: Allianz S.p.A.

Incendio: combustione, con fiamma, di beni o materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e autopropagarsi.

Indennizzo/indennità: somma dovuta dall'Impresa al proprio assicurato, in caso di sinistro.

Infortunio: evento derivante da una causa fortuita, violenta, ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili, oppure la morte.

Massimale: limite economico massimo entro il quale l'Impresa può essere chiamata a prestare la propria garanzia nel caso si verifichi il fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Polizza: documento che prova l'esistenza del contratto di assicurazione.

Premio: prezzo delle garanzie assicurative, il cui pagamento è indispensabile per rendere efficace la polizza.

Proporzionale (regola proporzionale): se al momento del sinistro i beni danneggiati risultano assicurati per un valore inferiore a quello reale, le somme dovute saranno proporzionalmente ridotte.

Quietanza: ricevuta di avvenuto pagamento del premio emessa dall'Impresa.

Quotazione: quantificazione monetaria del valore di un veicolo ad una determinata data.

Rapina: impossessamento della cosa altrui, sottraendola mediante violenza o minaccia, al fine di trarne profitto.

R.C.A. (Responsabilità Civile Automobilistica): responsabilità posta a carico del conducente e del proprietario di un veicolo a motore che cagioni un danno a cose o persone; la legge stabilisce che tutti i veicoli a motore (ed i natanti) devono essere assicurati per i danni che possano derivare dalla loro circolazione; con questa forma assicurativa l'Impresa si sostituisce all'assicurato nel pagamento dei danni che egli procuri ad altri.

Relitto: ciò che resta del veicolo in seguito a incendio o furto dello stesso.

Ricovero: degenza comportante pernottamento in Istituto di cura.

Risarcimento: compensazione in moneta di un danno materiale o morale.

Rischio: eventualità sfavorevole legata all'attività umana o alla vita delle persone.

Risoluzione: scioglimento anticipato di un contratto per volontà delle parti o per legge.

Rivalsa (azione di rivalsa): diritto dell'Impresa di richiedere all'assicurato il rimborso di quanto pagato, nei casi previsti da determinate pattuizioni.

Satellitare (antifurto): impianto elettronico di localizzazione del veicolo ad emissione d'onda.

Scoperto: parte percentuale del danno - con eventuale limite minimo espresso in valore assoluto - che rimane a carico dell'assicurato nei casi previsti dalle condizioni di polizza.

Sinistro: verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Surrogazione: principio per il quale l'Impresa che ha pagato il danno si sostituisce nei diritti dell'assicurato verso i responsabili.

Terzi: persone, fisiche o giuridiche, estranee al contratto di assicurazione.

Transazione: accordo con cui le parti mettono fine ad una controversia (già iniziata o da iniziarsi) facendosi concessioni reciproche.

Valore commerciale/Valore di mercato: prezzo che sarebbe possibile realizzare vendendo il veicolo ad una certa data.

Valore intero: forma di assicurazione contro i danni. Copre la totalità delle cose assicurate e quindi deve essere fatta per l'intero loro valore; se risulta limitata ad un valore inferiore, l'assicurato, in caso di sinistro, dovrà sostenere una parte proporzionale dei danni.

Condizioni generali di assicurazione valide per tutte le garanzie

Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Aggravamento di rischio

Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 1892, 1893 e 1898 del Codice Civile, nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente rese al momento della stipulazione del contratto relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportino aggravamento di rischio, **il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.**

Durata del contratto

Il contratto si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza, indicata in polizza, senza necessità di disdetta, ma continua a produrre i propri effetti fino alle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla scadenza, salvo che una delle parti, prima della scadenza stessa, comunichi all'altra di non voler proseguire il rapporto assicurativo alle condizioni in corso. Tale ulteriore copertura di 15 giorni cessa comunque nel momento in cui venga stipulato per lo stesso veicolo un nuovo contratto con altra Compagnia.

Durata del contratto

(per polizze emesse in sostituzione di polizze già stornate per la scadenza e per polizze temporanee)

Il contratto si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza, indicata in polizza, senza necessità di disdetta.

Prosecuzione del rapporto assicurativo

(non prevista in caso di polizze emesse in sostituzione di polizze già stornate per la scadenza e polizze temporanee)

Fermo quanto previsto nella clausola "Durata del contratto", qualora entro il 15° giorno successivo alla data di scadenza del contratto il Contraente provveda al pagamento del premio nella misura prevista dalle condizioni tariffarie vigenti a quella data, **il rapporto assicurativo prosegue senza soluzione di continuità per una ulteriore annualità dalla scadenza e così per le scadenze successive, a meno che una delle parti richieda la sottoscrizione di una nuova polizza.**

Pagamento del premio e decorrenza dell'assicurazione

Il premio deve essere pagato alla consegna della polizza; il pagamento va eseguito presso l'Agenzia cui è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a rilasciare il certificato ed il contrassegno previsti dalle disposizioni in vigore.

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è dovuto per intero, fermo il disposto di cui all'art. 1901 del Codice Civile.

Per la Carta Verde la garanzia è operante dalle ore zero del giorno indicato sul documento, indipendentemente dall'ora effettiva di rilascio della stessa.

Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio degli Stati dell'Unione Europea, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, della Croazia, della Svizzera, del Principato di Monaco e di Andorra. L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde, non siano barrate.

Modifiche dell'assicurazione

Ogni modifica dell'assicurazione deve essere provata per iscritto.

Variazione di rischio

Qualora nel corso del contratto si verificano cambiamenti nelle caratteristiche del rischio, il Contraente deve darne immediata comunicazione alla Società indicando gli estremi della variazione stessa.

Per le variazioni che comportino diminuzione o aggravamento di rischio, valgono le norme del Codice Civile (artt. 1897 e 1898).

Alienazione del veicolo

(non valida per la Garanzia "responsabilità civile verso terzi")

In caso di alienazione del veicolo identificato nel contratto e di sostituzione con altro, il Contraente deve darne immediata comunicazione alla Società, indicando le caratteristiche del nuovo veicolo.

In caso di alienazione non seguita da sostituzione, il Contraente deve pure darne immediata comunicazione alla Società e trasmettere all'acquirente l'obbligo di continuare il contratto.

L'assicurazione, se il premio è pagato, continua a favore dell'acquirente per quindici giorni da quello dell'alienazione.

Trascorso questo termine, se l'acquirente non ha chiesto la voltura a suo nome, l'assicurazione cessa.

La Società, nei trenta giorni dalla richiesta di voltura del contratto, ha facoltà di recedere dallo stesso con preavviso di quindici giorni.

Denuncia del sinistro

In caso di sinistro, fermi i necessari adempimenti sotto descritti per le singole garanzie, il Contraente o l'Assicurato deve contattare immediatamente il servizio telefonico al numero verde 800-686868; a tutti gli effetti la chiamata ha validità di denuncia del sinistro.

L'operatore avvierà immediatamente la pratica e fornirà tutte le informazioni necessarie sui successivi eventuali adempimenti.

In alternativa, il Contraente o l'Assicurato può darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto oppure alla Società, entro tre giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza, indicando il luogo, la data, l'ora e le modalità dell'evento, l'entità del danno, nonché il nome e il domicilio degli eventuali testimoni.

Sezione Garanzie diverse dalla Responsabilità Civile verso terzi

Ricevuta la denuncia di sinistro, la Società, o un perito da essa incaricato, concorderà direttamente l'ammontare del danno con il Contraente o persona da questi indicata. In caso di disaccordo ciascuna delle parti può proporre che la questione venga risolta da uno o più arbitri da nominare con apposito atto.

Al fine di avere garanzia di accordo sul danno e di non avere altro onere se non il pagamento di eventuali scoperti o franchigie, l'Assicurato potrà rivolgersi per la riparazione ad una carrozzeria a sua scelta appartenente alla rete "Carrozzeria Amica" costituita dalla Società. Il relativo elenco è disponibile presso l'Agenzia o sul sito Internet della Società, e potrà essere fornito anche contattando il numero verde sopra richiamato.

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito entro quindici giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo

Oneri a carico del Contraente

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri e contributi stabiliti per legge sono a carico del Contraente.

Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Garanzia A - responsabilità civile verso terzi

Articolo 1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società assicura, in conformità alla normativa vigente, i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in contratto.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private.

La Società inoltre assicura, sulla base delle Condizioni Particolari, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni in quanto siano espressamente richiamate.

In questo caso i massimali indicati nel frontespizio sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Particolari.

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare i gara.

Articolo 2 - Diritto di rivalsa

La Società eserciterà diritto di rivalsa nei seguenti casi:

- se il conducente non è abilitato alla guida in base alle disposizioni in vigore;
- nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti alla quale sia stata applicata sanzione in via definitiva ai sensi degli artt. 186 e 187 del vigente Codice della Strada;
- per i danni causati a terzi durante una gara di velocità non autorizzata ai sensi dell'art. 9 bis del vigente Codice della Strada, qualora al conducente siano state applicate in via definitiva le sanzioni previste dall'art. 141, comma 9 di detto codice;
- per i danni causati a terzi dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- per i danni causati all'interno delle aree riservate al traffico e alla sosta di aeromobili, in assenza di specifica preventiva autorizzazione da parte dell'Autorità competente;
- nel caso di veicolo con targa di prova, se la circolazione avvenga senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo.

Nei casi sopra elencati la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi, nei confronti dei quali non è possibile opporre eccezioni derivanti dal contratto ai sensi della vigente normativa.

Articolo 3 - Trasferimento della proprietà del veicolo assicurato

1) TRASFERIMENTO CON SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO

Il Contraente, dopo aver restituito il certificato, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde relativi al veicolo e aver sottoscritto una dichiarazione attestante l'alienazione dello stesso, può chiedere che il contratto sia reso valido per altro veicolo: in tal caso, la Società procede alla sostituzione con relativo conguaglio del premio.

La sostituzione può essere effettuata a condizione che il proprietario (locatario in caso di contratti di leasing) resti invariato, ad eccezione delle ipotesi in cui il proprietario (locatario in caso di contratti di leasing) del nuovo veicolo assicurato sia:

- familiare convivente (genitore, fratello, sorella, coniuge, figlio/a) in base allo stato di famiglia;
- convivente more uxorio in base allo stato di famiglia.

La sostituzione può altresì essere effettuata, nel caso di società di persone, da socio a società e viceversa; per quanto riguarda le società di capitale nel solo caso di società a responsabilità limitata, esclusivamente da socio amministratore unico a società e viceversa.

La sostituzione consente il mantenimento della classe di merito in corso esclusivamente nell'ipotesi in cui il veicolo sia sostituito con altro dello stesso tipo.

2) TRASFERIMENTO CON CESSIONE DEL CONTRATTO

Il Contraente, dopo aver sottoscritto una dichiarazione attestante l'alienazione del veicolo, ha facoltà di cedere il contratto insieme al veicolo, dandone immediata comunicazione alla Società e restituendo il certificato, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde; fino a tale momento è comunque tenuto al pagamento del premio.

La Società emette apposita appendice e rilascia i nuovi documenti contrattuali. Alla scadenza la Società non rilascia l'attestazione dello stato di rischio.

Successivamente alla cessione del contratto non sono ammesse sospensioni o variazioni di rischio.

3) TRASFERIMENTO CON ANNULLAMENTO DEL CONTRATTO

Nel caso in cui il nuovo proprietario del veicolo non intenda subentrare nel contratto, la Società provvede ad annullarlo, restituendo la parte di premio pagata e non goduta, a partire dalla data della restituzione del certificato, del contrassegno e della eventuale Carta Verde.

Articolo 4 - Distruzione, demolizione o esportazione definitiva del veicolo assicurato

Nel caso di distruzione o esportazione definitiva del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società fornendo una dichiarazione attestante la distruzione ovvero l'esportazione definitiva del veicolo e a restituire il certificato, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde.

Nel caso di demolizione del veicolo il rischio cessa e il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società fornendo copia del certificato di cui all'art. 46, comma 4, del Decreto Legislativo 5 Febbraio 1997 n. 22, rilasciato da un centro di raccolta autorizzato e attestante l'avvenuta consegna del veicolo per la demolizione; il Contraente è altresì tenuto a restituire il certificato, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde.

In tutti i casi sopra indicati, la Società restituisce la parte di premio pagata e non goduta a partire dalla data della restituzione della documentazione sopra indicata.

Articolo 5 - Denuncia del sinistro

Ai sensi dell'art. 143 del C.d.A., la denuncia deve essere redatta sul "Modulo di constatazione amichevole di incidente" (cosiddetto "Modulo Blu") e deve contenere tutte le informazioni richieste nel modulo stesso.

Inoltre, ai fini dell'art. 135 del C.d.A., la denuncia deve essere completata dei dati anagrafici (Nome e Cognome, Luogo e Data di nascita, Residenza) e del Codice Fiscale del conducente che si trovava alla guida del veicolo al momento del sinistro, nonché, se noti, dei dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nello stesso (Assicurato, Proprietario, Conducente del veicolo terzo, eventuali altri soggetti danneggiati, eventuali testimoni) e della individuazione delle Autorità intervenute.

Unitamente al Modulo blu, e solo nell'ipotesi in cui l'Assicurato si ritenga in tutto o in parte non responsabile del sinistro, deve essere trasmessa anche la richiesta di risarcimento danni utilizzando l'apposito modulo allegato al contratto o fornito insieme alla quietanza di pagamento.

Al momento della denuncia, l'Assicurato riceverà ogni informazione utile per il corretto invio della richiesta di risarcimento. In particolare, la richiesta di risarcimento danni deve essere inviata:

a) alla Società, qualora in base alle indicazioni fornite all'Assicurato all'atto della denuncia, sia applicabile la procedura di indennizzo diretto di cui all'art. 149 del C.d.A.

b) alla Compagnia del civilmente responsabile nei casi in cui non trovi applicazione la procedura di indennizzo diretto.

Nei casi di cui al punto a), la richiesta di risarcimento deve essere inviata a mezzo telefax al numero indicato dall'operatore o, in alternativa, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o consegna a mano. Non è ammesso l'invio della richiesta di risarcimento in via telematica.

Ricevuta la suddetta documentazione, la Società valuterà la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della procedura di indennizzo diretto (art. 149 del C.d.A.) e, in caso positivo, provvederà a risarcire direttamente all'Assicurato, solo nell'ipotesi in cui l'Assicurato sia ritenuto in tutto o in parte non responsabile del sinistro, i danni subiti, secondo i criteri di legge.

Le condizioni di applicazione della procedura di indennizzo diretto sono illustrate in dettaglio nella Nota Informativa al Contraente consegnata unitamente al contratto all'atto della stipula.

Qualora si accerti che non sia possibile applicare la procedura di risarcimento diretto, la Società provvederà, entro 30 giorni a decorrere dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, ad informare l'Assicurato e, ad inviare la richiesta stessa e la documentazione acquisita alla Compagnia della controparte, se nota.

Alla denuncia devono seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro.

In caso non venga presentata la denuncia di sinistro o non vengano inviati la successiva documentazione inoltrata dal danneggiato o gli atti giudiziari, la Società ha diritto di rivalersi in tutto o in parte nei confronti dell'Assicurato per il pregiudizio che ne sia derivato.

La denuncia del sinistro è sempre obbligatoria.

Articolo 6 - Risoluzione del contratto per il furto del veicolo

In caso di furto del veicolo l'assicurazione non ha effetto a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'Autorità competente.

Il Contraente deve darne notizia alla Società fornendo copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente.

Articolo 7 - Gestione delle vertenze

Nei casi di inapplicabilità della procedura di cui all'art. 149 del C.d.A., la Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

L'Impresa non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali.

Articolo 8 - Carta Verde

La Società è tenuta a rilasciare il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde) che è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale è pagato il premio. Nel caso trovi applicazione quanto disposto dal 2° comma dell'art. 1901 del Codice Civile, la Società risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio.

Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione alla Società; la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

Articolo 9 - Attestazione dello stato di rischio

Almeno trenta giorni prima della scadenza annuale del contratto, la Società trasmette al Contraente l'attestazione dello stato del rischio contenente le seguenti informazioni:

- la denominazione della Società;
- il nome o denominazione o ragione sociale o ditta del Contraente;
- il numero del contratto di assicurazione;
- la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- la forma di tariffa in base alla quale è stato sottoscritto il contratto;
- la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva e la classe di Conversione Universale, in caso di forme tariffarie che prevedono variazioni di premio in base ai sinistri osservati;
- il numero e gli importi delle franchigie richieste dalla Compagnia e non corrisposte dall'assicurato;
- il numero dei sinistri eventualmente verificatisi nel corso degli ultimi 5 anni, intendendo per tali:
 - i **sinistri pagati**, anche a titolo parziale, distinti fra sinistri con **responsabilità principale e responsabilità paritaria** con indicazione, solo per quest'ultimi, del grado di colpa;
 - **sinistri riservati persone e riservati cose**, indicazione prevista per le annualità antecedenti al 2° semestre 2007;
- i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo;
- la firma del rappresentante autorizzato della Società.

La trasmissione dell'attestazione dello stato di rischio è prevista anche nei casi di furto totale del veicolo assicurato, esportazione definitiva all'estero, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva della circolazione a condizione che, al verificarsi della circostanza, il periodo di osservazione risulti concluso.

La Società non rilascia attestazione nel caso di:

- contratti che abbiano avuto durata inferiore ad un anno;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale, ad eccezione di quelli per i quali viene richiesta la sostituzione;
- cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato.

Nel caso di contratto che preveda suddivisione del rischio tra più imprese assicuratrici, l'attestazione viene rilasciata dalla compagnia delegataria, ossia quella che gestisce il contratto.

Condizioni particolari RCA

TEM - RISCHI DI DURATA INFERIORE AD UN ANNO

Non sono ammesse variazioni di rischio ad eccezione del caso di cambio di residenza o di sede legale del proprietario. Qualora tale variazione comporti un aumento di premio si procederà al conguaglio anche della maggiorazione prevista per la temporaneità; in caso di diminuzione di premio, non si procederà invece al conguaglio di detta maggiorazione.

LOC - LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE

Il Contraente dichiara e la Società prende atto che il locatore del veicolo assicurato con la presente polizza è munito della prescritta licenza per la locazione.

RIN - TACITO RINNOVO DEL CONTRATTO

A deroga di quanto previsto dall'articolo "Durata del contratto" delle Condizioni Generali di Assicurazione, in mancanza di disdetta data da una delle parti almeno 15 giorni prima della scadenza, il contratto si rinnova tacitamente alla scadenza per una durata pari ad un anno, e così successivamente.

Qualora la Società intenda rinnovare il contratto con un premio diverso da quello in corso, esclusa la eventuale variazione derivante dall'evoluzione delle classi di merito, e ferme restando tutte le condizioni di polizza, lo deve comunicare al Contraente almeno sessanta giorni prima della scadenza del contratto stesso.

Nel caso in cui il Contraente a sua volta non comunichi, almeno trenta giorni prima della scadenza, di non accettare il premio proposto, il contratto si intende rinnovato con il nuovo premio comunicato dalla Società. In questo caso si applica a favore dell'Assicurato il termine di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art. 1901, 2° comma, del Codice Civile.

RIV - RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA

A parziale deroga di quanto indicato nella disciplina relativa al Diritto di Rivalsa contenuta nella sezione Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi, la Società rinuncia al diritto di rivalsa nei seguenti casi:

- se il conducente non è abilitato alla guida in base alle disposizioni in vigore; tuttavia la Società conserva il diritto di rivalsa nel caso in cui l'Assicurato o il Contraente siano a conoscenza delle situazioni che hanno determinato la mancata abilitazione;
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti.

NCD - NO CLAIM DISCOUNT

1) DEFINIZIONE DELLA FORMA TARIFFARIA

La forma tariffaria No Claim Discount prevede riduzioni o maggiorazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri.

2) CLASSI DI MERITO

Si articola in classi di merito a cui corrispondono dei livelli di premio come da tabella che segue:

TABELLA 1						
Classi di merito	6	5	4	3	2	1
Coefficienti di determinazione del premio	1,00	0,75	0,68	0,61	0,55	0,50

3) CLASSE DI MERITO DI INGRESSO

La classe è attribuita secondo i criteri esposti ai successivi punti da A ad I; non rispettare tali criteri, o non esibire la documentazione richiesta per ogni specifica casistica determina l'assegnazione alla classe 6.

Se l'assegnazione alla classe 6 è stata causata dalla mancanza di attestato ed il Contraente lo consegna entro tre mesi dalla stipulazione del contratto, la Società provvede alla corretta assegnazione e al rimborso della differenza di premio.

A VEICOLO IMMATRICOLATO IN ITALIA PER LA PRIMA VOLTA O CICLOMOTORE ASSICURATO PER LA PRIMA VOLTA

- Classe 6;
- Classe determinata secondo i criteri previsti dalla tabella 2 se può essere utilizzata la classe di altro veicolo già assicurato con contratto regolarmente in corso di cui è stata consegnata l'ultima attestazione di rischio conseguita (Legge 2 Aprile 2007 N. 40).

B VEICOLO ASSICURATO PER LA PRIMA VOLTA DOPO VOLTURA AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO

- Classe 6;
- Classe determinata secondo i criteri previsti dalla tabella 2 se può essere utilizzata la classe di altro veicolo già assicurato con contratto regolarmente in corso di cui è stata consegnata l'ultima attestazione di rischio conseguita (Legge 2 Aprile 2007 N. 40).

C VEICOLO ASSICURATO IN PRECEDENZA CON CONTRATTO TEMPORANEO

- Classe 6;

D VEICOLO GIÀ ASSICURATO PRESSO LA COMPAGNIA, CONSEGNATO IN CONTO VENDITA E RIPROPOSTO A SEGUITO DI MANCATA VENDITA

- Classe 6;
- Classe determinata secondo i criteri previsti dalla tabella 2 se può essere utilizzata la classe di altro veicolo già assicurato con contratto regolarmente in corso di cui è stata consegnata l'ultima attestazione di rischio conseguita (Legge 2 Aprile 2007 N. 40).

E VEICOLO GIÀ ASSICURATO IN PRECEDENZA PRESSO ALTRA COMPAGNIA

La classe di merito dipende dai dati presenti nell'attestato di rischio - che il Contraente deve consegnare - ed è attribuita secondo i criteri della tabella che segue.

L'acquirente di un veicolo locato in leasing può usufruire del relativo attestato di rischio se:

- consegna una dichiarazione del Contraente del precedente contratto assicurativo da cui l'acquirente risulta essere stato l'effettivo utilizzatore del veicolo;
- l'acquirente del veicolo ed il Contraente del nuovo contratto coincidono.

Tabella 2

Classe Universale	Classe NCD di assegnazione						Sinistri verificatisi nell'anno corrente
	Anni indenni da sinistri						1 o più sinistri nell'anno corrente
	ultimi 5 anni	ultimi 4 anni	ultimi 3 anni	Ultimi 2 anni	Ultimo anno	anno corrente	
1	1	2	3	4	5	6	6
2	1	2	3	4	5	6	6
3	1	2	3	4	5	6	6
4	1	2	3	4	5	6	6
5	1	2	3	4	5	6	6
6	1	2	3	4	5	6	6
7	1	2	3	4	5	6	6
8	1	2	3	4	5	6	6
9	1	2	3	4	5	6	6
10	1	2	3	4	5	6	6
11	1	2	3	4	5	6	6
12	1	2	3	4	5	6	6
13	1	2	3	4	5	6	6
14	1	2	3	4	5	6	6
15	1	2	3	4	5	6	6
16	1	2	3	4	5	6	6
17	1	2	3	4	5	6	6
18	1	2	3	4	5	6	6

I sinistri da prendere in considerazione sono:

- tutte le tipologie di sinistro presenti in attestazione;
- non sono anni indenni da sinistri quelli per i quali l'attestazione dello stato di rischio riporta le sig (veicolo non assicurato) o ND (dato non disponibile)

F VEICOLO ASSICURATO PRECEDENTEMENTE ALL'ESTERO

Classe 6, salvo consegna di una dichiarazione del precedente assicuratore. In questo caso si tiene conto della sinistrosità degli ultimi 5 anni indicata nella predetta dichiarazione applicando i criteri della tabella 2.

G VEICOLO CHE NON HA CIRCOLATO, PER PIÙ DI UN ANNO, DALLA DATA DI SCADENZA DEL PRECEDENTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

Il contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza secondo quanto previsto dalla tabella 2, sempre che sia trascorso almeno un anno e non più di cinque dalla data di scadenza del contratto cui l'attestazione dello stato di rischio si riferisce. Il Contraente deve esibire l'attestazione di rischio dell'ultima annualità assicurativa completata e sottoscrivere una dichiarazione nella quale attesti di non aver circolato dalla scadenza del precedente contratto assicurativo.

H VEICOLO ASSICURATO A SEGUITO DEL FURTO DI ALTRO VEICOLO PRECEDENTEMENTE ASSICURATO PRESSO ALTRA COMPAGNIA

- il contratto è assegnato alla classe individuata in base ai criteri della tabella 2. L'assicurato deve consegnare copia del precedente contratto, della denuncia di furto e l'attestazione dello stato di rischio dell'ultima annualità assicurativa completata. Se è trascorso più di un anno dalla scadenza dell'ultima polizza indicata nell'attestazione, il Contraente deve sottoscrivere una dichiarazione nella quale attesti di non aver circolato dalla scadenza del precedente contratto assicurativo.

- classe determinata secondo i criteri previsti dalla tabella 2 se può essere utilizzata la classe di altro veicolo già assicurato con contratto regolarmente in corso di cui è stata consegnata l'ultima attestazione conseguita (Legge 2 Aprile 2007 N. 40).
- se l'attestato di rischio del veicolo oggetto di furto è già stata utilizzato per trasferire la classe di merito maturata su altro veicolo, nel caso di ritrovamento del veicolo rubato, la classe di merito di assegnazione di quest'ultimo non potrà essere inferiore alla classe di merito del l'attestato.

I VEICOLO ASSICURATO A SEGUITO DI ALIENAZIONE DI ALTRO VEICOLO PRECEDENTEMENTE ASSICURATO (VENDITA, DISTRUZIONE, DEMOLIZIONE, ESPORTAZIONE DEFINITIVA, CONTO VENDITA, CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA CIRCOLAZIONE)

In questo caso è necessario soddisfare le seguenti condizioni preliminari.

- consegnare la documentazione comprovante la cessazione del rischio assicurato e l'attestato dell'ultima annualità completata
- coincidenza di persona fra
 - a) il proprietario (locatario per i contratti di leasing) del veicolo originario e il veicolo da assicurare;
 - b) il contraente del presente contratto e quello del veicolo originario;
- immatricolazione o voltura del veicolo da assicurare avvenute da non oltre 6 mesi rispetto alla decorrenza del nuovo contratto.

La classe di merito è attribuita applicando i criteri che seguono:

a) Veicolo da assicurare appartenente al medesimo settore tariffario

Il contratto è assegnato alla classe di merito 6, salvo che l'applicazione delle regole di cui alla tabella 2 consenta l'assegnazione ad una classe di merito inferiore. Qualora sia trascorso più di un anno dalla data di scadenza dell'ultima polizza assicurativa, indicata nell'attestazione dello stato di rischio, il contraente dovrà sottoscrivere una dichiarazione nella quale attesti di non aver circolato dalla scadenza del precedente contratto assicurativo.

b) Veicolo da assicurare appartenente ad un diverso settore tariffario

Il contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza in base ai sinistri verificatisi nel corso degli ultimi 5 anni desunti dall'attestazione dello stato di rischio riferita all'ultima annualità completata, secondo i criteri della tabella 4.

4) EVOLUZIONE DELLE CLASSI DI MERITO

A REGOLE EVOLUTIVE

A ogni nuova annualità vi è un cambiamento di classe a seconda dei sinistri verificatisi nell'ultimo periodo di osservazione come indicato nella successiva tabella 3.

Classe di merito	Nessun sinistro	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
1	1	6	6	6	6
2	1	6	6	6	6
3	2	6	6	6	6
4	3	6	6	6	6
5	4	6	6	6	6
6	5	6	6	6	6

Per l'applicazione delle regole sul cambiamento di classe si considerano, ai fini dell'osservazione, i seguenti periodi di copertura effettiva:

- primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza della polizza e termina 60 giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa;
- periodi successivi: durano 12 mesi a partire dalla scadenza del periodo precedente.

B INFORMAZIONI SUI SINISTRI E FACOLTA' DI RIMBORSO

Alla scadenza del contratto, il Contraente può evitare la maggiorazione del premio prevista in caso di sinistro offrendo il rimborso per tutti o parte dei sinistri liquidati a titolo definitivo nel periodo di osservazione precedente al rinnovo. Tale diritto si applica indipendentemente dalla volontà di rinnovare il contratto.

Per i sinistri liquidati in regime di risarcimento diretto (Artt. 149 e 150 del C.d.A.) le informazioni - e, successivamente, il rimborso - devono essere richieste a CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. - Via Yser, 14 - 00198 ROMA.

Per i sinistri liquidati al di fuori di tale procedura la richiesta va inoltrata alla Società.

In seguito al rimborso, la Società assegna il contratto alla nuova classe di merito e/o a rilascia al Contraente un nuovo attestato di rischio.

5) VEICOLO ASSICURATO IN SEGUITO A SOSTITUZIONE DI PRECEDENTE CONTRATTO

A VEICOLO APPARTENENTE AL MEDESIMO SETTORE TARIFFARIO

- Nel caso di veicolo assicurato avente stessa tipologia e forma tariffaria del veicolo sostituito, il contratto è assegnato alla stessa classe di merito del contratto sostituito.
- Nel caso di veicolo assicurato avente stessa tipologia e diversa forma tariffaria del veicolo sostituito, il contratto è assegnato alla classe di merito determinata applicando i criteri indicati alla tabella 2.
- Nel caso di veicolo assicurato avente diversa tipologia del veicolo sostituito, il contratto è assegnato alla classe di merito determinata applicando i criteri indicati alla tabella 2.

B VEICOLO APPARTENENTE AD UN DIVERSO SETTORE TARIFFARIO

Il contratto è assegnato alla classe di merito 6 qualora non sia prodotta l'attestazione dello stato di rischio del veicolo precedentemente assicurato e riferita all'ultima annualità completata. Nell'ipotesi di produzione dell'attestazione dello stato di rischio si applicano i criteri indicati nella tabella 4.

Tabella 4							
Classe di assegnazione in base ai sinistri osservati negli ultimi 5 anni							
Classe di assegnazione	Anni indenni da sinistri					Sinistri verificatisi nell'anno corrente	
	Ultimi 5 anni	ultimi 4 anni	ultimi 3 anni	ultimi 2 anni	ultimo anno	anno corrente	1 o più
	1	2	3	4	5	6	6
A tal fine vengono presi in considerazione: <ul style="list-style-type: none"> - tutte le tipologie di sinistro indicate sull'attestazione; - non si considerano anni indenni da sinistri quelli per i quali l'attestazione dello stato di rischio riporti le sigle NA (veicolo non assicurato) o ND (dato non disponibile). 							

6) SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO

La sostituzione del contratto mantiene ferma la scadenza originaria dello stesso.

La sostituzione del veicolo con altro determina la sostituzione del contratto esclusivamente in caso di alienazione, distruzione, demolizione, consegna in conto vendita o esportazione definitiva del veicolo assicurato, in ogni altro caso si sottoscrive un nuovo contratto.

La sostituzione del veicolo con altro, appartenente ad un settore tariffario diverso, determina l'interruzione del periodo di osservazione.

7) FURTO DEL VEICOLO

In caso di furto del veicolo assicurato con il presente contratto il Contraente potrà beneficiare per altro veicolo della stessa tipologia della classe di merito in corso al momento del furto, a condizione che:

- il nuovo contratto venga sottoscritto presso la Società entro cinque anni dalla data del furto;
- il proprietario (Locatario in caso di contratti di Leasing) del veicolo rubato e del veicolo da assicurare in sostituzione coincidano.

Il veicolo rubato, qualora venga successivamente ritrovato, potrà essere assicurato presso la Società con un nuovo contratto da assegnare alla classe di merito 6.